

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967

(130<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » (80) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia); « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » (974) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri); « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2185) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 974, con assorbimento dei disegni di legge nn. 80 e 2185):

PRESIDENTE	Pag. 2098, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 2106, 2107, 2108, 2109, 2111 2112, 2113, 2114, 2115, 2118
BALDINI, relatore	2100, 2104, 2105 2107, 2113, 2114, 2115
BASILE	2099, 2100, 2101, 2103, 2104, 2105, 2113
BELLISARIO	2102, 2108, 2111, 2112
DONATI	2101, 2102, 2103, 2106, 2108 2109, 2112, 2114, 2115
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2101, 2102, 2104, 2105, 2107, 2108 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2118
FARNETI Ariella	2106

GRANATA	Pag. 2112
LIMONI	2104, 2115
MAIER	2105, 2107
MORABITO	2118
PIOVANO	2102, 2109, 2110, 2111, 2115
ROMANO	2104, 2107, 2108, 2114, 2115, 2116
SPIGAROLI	2099, 2100, 2101, 2102, 2104, 2105 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2117
STIRATI	2112, 2117

« Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali » (2030) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2131, 2135, 2136, 2137, 2140, 2142 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2151
BASILE	2134, 2135, 2136, 2139, 2140, 2142
BELLISARIO	2135, 2136, 2137, 2139, 2140
BETTONI	2148
DONATI, relatore	2132, 2134, 2135, 2136, 2137 2138, 2139, 2140, 2141, 2142 2143, 2144, 2145, 2146, 2147
FARNETI Ariella	2138, 2140, 2141, 2142
MONETI	2139, 2145
MORABITO	2136, 2137
PIOVANO	2142, 2145, 2147, 2148
ROMANO	2135, 2136, 2140, 2141, 2146
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2136, 2137, 2141, 2143, 2150
SPIGAROLI	2141, 2143, 2145
STIRATI	2149

« Riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino » (2534) (D'iniziativa dei senatori Venturi ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2118, 2121, 2422, 2123, 2125, 2131
BALDINI	. . . . . 2120
BELLISARIO	. . . . . 2120, 2123, 2124, 2125, 2131
DONATI	. . . . . 2120, 2121, 2122, 2124, 2125 2126, 2127, 2130, 2131
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	. . . . . 2131
LIMONI, relatore	. . . . . 2119, 2129
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	. . . . . 2124, 2129, 2130
SCARPINO	. . . . . 2121, 2125, 2126, 2127
STIRATI	. . . . . 2128
VENTURI	. . . . . 2121, 2122, 2123, 2131

#### SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	. . . . . 2098
BASILE	. . . . . 2098

*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Venturi.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.*

**MONETI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

#### Sul processo verbale

**BASILE**. Devo fare un'osservazione sul processo verbale, per la parte che riguarda l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 974. Nella seduta precedente infatti espressi voto contrario alla parte dell'emendamento Donati tendente ad elevare da uno a due anni il requisito del

servizio che deve essere prestato negli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68. Espresi invece parere favorevole al mantenimento del testo concordato dalla sottocommissione. Dal verbale invece sembrerebbe che io sia stato favorevole all'aumento da uno a due anni del requisito del servizio, su cui appare registrata soltanto l'astensione del senatore Bellisario.

**PRESIDENTE**. La sua precisazione, senatore Basile, resterà a verbale.

Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » (80), di iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia; « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » 974), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri, e: « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2185), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri. Approvazione del disegno di legge n. 974, con assorbimento dei disegni di legge nn. 80 e 2185.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » di iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia, « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori », d'iniziativa dei senatori Bellisario, Romagnoli Caretoni Tullia, Spigaroli e Baldini, e « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole e istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bettoni e Bellisario.

Nella seduta di ieri eravamo giunti all'approvazione dell'articolo 1. Do pertanto lettura dell'articolo 2 del testo concordato.

## Art. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre, purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina, oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Basile un emendamento tendente ad inserire alla fine del secondo comma le seguenti parole:

« nonchè gli insegnanti di ruolo, ordinari e straordinari, nella scuola media, in possesso dell'abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e comunque classificata, purchè abbiano prestato nella scuola secondaria superiore almeno quindici anni di servizio con qualifica non inferiore a "valente". Tale periodo è ridotto a dieci anni per i combattenti, reduci e assimilati ».

BASILE. Ho già illustrato ampiamente questo emendamento nel corso della discussione generale e mi resta soltanto da aggiungere che con esso si vuole far fronte alle conseguenze derivate dallo spezzettamento del precedente corso di studi, che riguardava tutta la fascia delle classi, da

quelle della media a quelle del secondo e del quinto ginnasio. In esse infatti vi erano, (è l'esempio fatto più volte) come materie d'insegnamento le lingue straniere che costituivano a tutti gli effetti una unica cattedra dal secondo al quinto ginnasio. Questi insegnanti, anche dopo la riforma Bottai, hanno continuato a partecipare a concorsi che li abilitavano all'insegnamento in tutto quest'arco di classi, ed anche l'ultima abilitazione è stata conferita in questo senso.

SPIGAROLI. Prima non era prevista un'abilitazione per questo tipo di cattedre.

BASILE. Mi riferivo alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e desidero far notare che, dal punto di vista giuridico, in essa non si faceva affatto cenno ad una distinzione tra l'insegnamento per le classi della scuola media e quelle del corso superiore. Quindi questi insegnanti sono stati abilitati per tutte queste classi ed in esse sono stati utilizzati a tutti gli effetti.

Successivamente, con la distinzione tra classi della media e classi del biennio, le prime furono considerate cattedre di ruolo B e le seconde di ruolo A, per cui in pratica l'abilitazione originale risultò chiaramente declassata: questi insegnanti poterono insegnare soltanto nella scuola media, pur avendo insegnato come minimo per un anno anche nelle classi dell'attuale biennio. Per inciso possiamo aggiungere che su tutte queste questioni sono pendenti numerosi ricorsi di fronte al Consiglio di Stato, confortati da una sentenza favorevole emessa in materia analoga, con cui il Consiglio di Stato stesso ha stabilito che le abilitazioni devono essere considerate sulla base della legge che le aveva autorizzate, e che non possono, successivamente essere mutate per quanto riguarda la categoria o la materia.

Poichè, infine, il principio generale cui si ispira questo disegno di legge è appunto quello di riconoscere a tutti coloro che avevano i titoli per insegnare nelle vecchie classi del ginnasio superiore la possibilità di mantenere la loro abilitazione, ritengo che il mio emendamento rientri perfettamente

in esso. D'altra parte, poichè è richiesto il requisito di ben quindici anni di servizio nelle classi superiori della scuola media, ben si comprende che il materiale umano (espressione questa che non vuole essere affatto dispregiativa) preso in considerazione è dotato di una preziosa esperienza, molto superiore comunque a quella richiesta in generale dall'articolo 2, per l'immissione nei ruoli della scuola superiore; è anche per questo motivo che nel mio emendamento si prevede una riduzione a dieci anni di servizio per gli ex combattenti, reduci ed assimilati.

Insisto pertanto perchè venga approvato l'emendamento da me proposto.

S P I G A R O L I . Vorrei che il senatore Basile ci spiegasse la ragione per cui questi insegnanti non hanno potuto beneficiare della legge 28 luglio 1961, n. 831.

B A S I L E . Ciò è avvenuto perchè a quell'epoca essi non avevano i necessari anni di servizio.

S P I G A R O L I . Quindi nel momento in cui è divenuta operante la legge 28 luglio 1961, n. 831, non erano in condizione di poter ottenere l'abilitazione in quanto non avevano i cinque anni di servizio.

B A S I L E . No, l'abilitazione l'avevano conseguita.

S P I G A R O L I . Non l'avevano; erano di ruolo transitorio. L'abilitazione o era vecchissima, e quindi l'avevano conseguita prima del 1940, ...

B A S I L E . L'hanno conseguita nel 1955.

S P I G A R O L I . Con questo articolo prendiamo in considerazione coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ovvero prima dell'abilitazione decentrata: con il suo emendamento apriremmo una breccia dalla quale possono entrare altre categorie: tutti coloro che

hanno preso l'abilitazione decentrata per la scuola media, potrebbero richiedere di avvalersi di questa norma.

B A S I L E . Il punto è proprio questo: infatti essi hanno conseguito un'abilitazione didattica per la scuola media, che in realtà vale anche per altri tipi di scuole.

S P I G A R O L I . Ma è pur sempre una abilitazione didattica di scuola media.

Un secondo punto da esaminare è che abbiamo cercato di mantenere a un livello molto alto, queste abilitazioni, non solo per i vincitori di concorso ma anche per gli idonei.

Io ritengo che non si possa accogliere il suo emendamento in quanto si eliminerebbero tutte le accortezze che abbiamo previste.

B A S I L E . Non si è potuto applicare a questi insegnanti la legge 28 febbraio 1961, n. 128, come ho già accennato ieri nell'illustrazione, soltanto perchè non sussisteva nel loro caso un numero di anni di anzianità pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica: ma se questi avessero avuto anche un solo anno di più sarebbero entrati nel ruolo.

Io vi domando in definitiva: come hanno fatto ad entrare nei ruoli transitori coloro che insegnano attualmente nei ginnasi?

Non mi sembra esatto insomma dire che questa proposta (come è stato detto) declasserebbe lo spirito del disegno di legge. Infatti essa si riferisce a quelle abilitazioni ottenute due anni fa, che sono state riconosciute valide a tutti gli effetti. Questi insegnanti si trovano in una situazione un po' strana, in quanto la loro abilitazione è stata declassata soltanto alla scuola media dando adito a tutta una serie di ricorsi tutt'ora in corso presso il Consiglio di Stato.

B A L D I N I , *relatore*. Sono contrario a questo emendamento, in quanto se questi insegnanti fossero abilitati, potrebbero godere dei benefici previsti dall'articolo 1; non

possono tuttavia godere dei benefici previsti dall'articolo 2, in quanto questi sono rivolti ad insegnanti che sono in possesso di un titolo conseguito in regolari concorsi di Stato.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono d'accordo con il relatore e quindi mi dichiaro contrario all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Ella, senatore Basile, insiste nel suo emendamento?

**B A S I L E**. Certamente.

**P R E S I D E N T E**. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Basile all'articolo 2.

*(Non è approvato).*

Metto allora ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

### Art. 3.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in un'unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalle graduatorie delle altre classi di concorso.

**S P I G A R O L I**. Si è avuto qualche dubbio sulla validità dell'ultimo comma dell'articolo 3. Gli inconvenienti cui si andrebbe incontro sono molti, pur avendo questa norma i suoi lati positivi. Io vorrei ricordare brevemente alla Commissione quali sono quegli inconvenienti, di modo che essa possa giudicare consapevolmente.

Con questa norma noi stabiliamo che un insegnante, il quale abbia accettato la nomina per una cattedra di una materia per cui non ha molta simpatia, viene a decadere dalle graduatorie per tutte le altre nomine. Il fatto è che, appena si presenta una qualsiasi possibilità, è difficile resistere alla tentazione di entrare in ruolo, tanti sono i benefici che ciò comporta, al punto che si accetta la nomina per una cattedra di una materia per cui non si ha molta attitudine. In tal modo si preclude a quell'insegnante la possibilità di avere una cattedra di una materia per cui sente veramente passione.

Io non voglio assolutamente incoraggiare questo sistema, ma voglio rendervi edotti degli inconvenienti che una assoluta preclusione comporta; propenderei quindi per lasciare tutto come è stato disposto dalla legge 25 luglio 1966, n. 603 e dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

**D O N A T I**. Nel modo indicato da lei non si dissipa nessuna preoccupazione. Quelli che ha esposti sono solamente interessi personali, anche se degni di rispetto; ci sono però interessi più importanti: quelli della scuola. Credo che non si faccia un grande regalo alla scuola se si permette agli insegnanti di cambiare posto ogni anno: gli alunni hanno bisogno di un insegnamento continuo.

Questi insegnanti del resto possono aspettare tranquillamente (hanno già la loro cattedra nella scuola media) di scegliere la cattedra nella materia che preferiscono.

D'altra parte credo non sia giusto che, mentre chi ha già un posto può scegliere tra cinque o sei cattedre, ci sia invece chi deve avere ancora una cattedra. Bisogna quindi che chi accetta una nomina faccia i suoi calcoli e ci pensi bene, perchè quella scelta sarà la strada che deve seguire e non altre. Possiamo sempre permettere di entrare magari in dieci graduatorie diverse, ma, una volta accettata una nomina, deve essere precisato che si decadrà dalle altre graduatorie.

**S P I G A R O L I**. Ma bisogna sempre pensare al caso dell'insegnante costretto ad

insegnare una materia per la quale è meno portato e meno preparato.

P I O V A N O . Vorrei far presente al collega Spigaroli, che, nella maggioranza dei casi, si tratta di persone che fanno la loro scelta in base ad altri criteri, per esempio in base alla sede. In questo modo un insegnante nell'accettare una nomina si riserverà sempre la possibilità di sceglierne una altra; come conseguenza, da una parte la nostra burocrazia sarà sottoposta ad un enorme sforzo e poi, cosa ben più importante di tutte, la scuola sarà ulteriormente costretta ad assistere ad una cinematografia di insegnanti, ed ogni anno facce nuove si avvicenderanno in cattedra.

Questo non è nell'interesse della scuola. Possiamo tutt'al più avvisare gli insegnanti che la loro scelta è definitiva, che una volta accettata una cattedra, non si torna più indietro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli comunque non ha presentato un emendamento formale.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili per l'applicazione della legge medesima, e stabilisce i modi ed i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei prescritti requisiti.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

B E L L I S A R I O . Nel testo dell'articolo compare l'espressione, già prevista nel testo iniziale, «previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge». Questa detrazione è già stata operata, visto che tre o quattro mesi fa sono state messe a concorso numerose cattedre: non vorrei che anche dalle poche cattedre rimaste si faccia un'ulteriore detrazione.

D O N A T I . Si possono detrarre soltanto le cattedre già messe a concorso prima della legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se approviamo la legge non c'è pericolo che questo accada.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se approviamo la legge non c'è pericolo che questo accada.

B E L L I S A R I O . Anche dopo approvata la legge però occorre un po' di tempo prima che possa essere applicata e tutti sappiamo cosa è successo in passato per le cattedre di educazione fisica: appena si è saputo che la relativa legge era in via di approvazione, subito tutte le cattedre sono state messe a concorso.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi impegno a far sì che uno cosa del genere non abbia a ripetersi, tanto più che le cattedre dovrebbero già essere state messe a concorso.

S P I G A R O L I . Per incarico del Comitato ristretto, che ha espresso parere fa-

vorevole a che si portasse al cinquanta per cento l'aliquota dei posti da assegnare alle graduatorie della legge 28 luglio 1961, numero 831, che ancora sono operanti, presento un emendamento aggiuntivo, il quale ricalda il primo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603:

« Le riserve di posti previste dagli articoli 16,18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68 ».

Questa norma potrebbe essere inserita come quarto comma dell'articolo 5.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti i tre commi dell'articolo cinque del testo concordato.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo Spigaroli di cui è stata testè data lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui vengono conferite le nomine per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del cinquanta per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Basile un emendamento tendente a sopprimere le parole: « per un quinquennio ».

**B A S I L E .** L'esclusione del termine dei cinque anni trasformerebbe le graduatorie, da graduatorie a tempo in graduatorie ad esaurimento, come è stato fatto per tutte le altre leggi della scuola media. Il sistema delle graduatorie a termine è stato inaugurato con la legge sui concorsi magistrali, legge che non può certo dirsi perfetta, anche perchè il principio del concorso soltanto per titoli è tale da non permettere uno sbarramento temporale. L'accettazione di quest'emendamento e l'istaurazione delle graduatorie ad esaurimento sono quindi rese necessarie da una vera e propria esigenza di giustizia. Insisto pertanto perchè si approvi l'emendamento da me presentato.

**D O N A T I .** Sono contrario all'emendamento del senatore Basile perchè mi sembra assurdo dar vita a graduatorie che non si esaurirebbero neppure nell'anno 2000. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che questa legge, se approvata, metterebbe a disposizione un numero di cattedre oscillante tra dodici mila e quindici mila, mentre il numero delle domande supererà le cento mila: ma protraendo la validità della graduatoria, creeremmo aspettative la cui realizzazione sarebbe possibile solo a distanze di tempo tali da non consentire, a coloro che ne avrebbero diritto, di essere a quell'epoca in grado di occupare le cattedre che verrebbero loro offerte; dico « in grado » dal punto di vista della preparazione, perchè se ammettessimo che un individuo insegni dall'età di vent'anni a quella di cinquanta in un tipo di scuola media e passi poi, a tale età, in un liceo, dove l'insegnamento deve avere un'impostazione del tutto diversa, non faremmo altro che perdere

un buon insegnante di scuola media ed acquistarne uno pessimo di liceo. Per questo ritengo che dei limiti devono essere obiettivamente posti ed anzi a questo proposito devo aggiungere che non è stato recepito il punto con cui il Comitato ristretto aveva pensato di rendere certa la data del quinquennio sulla base della pubblicazione delle graduatorie, perchè questo era il solo modo per far sì che la data venisse consacrata in un documento ufficiale.

**BALDINI**, *relatore*. Si deve tener presente che nel penultimo comma dell'articolo 5 abbiamo stabilito che « per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831 »; ed inoltre che coloro che vengono esclusi per insufficienza di cattedre conservano il titolo per l'assunzione in ruolo per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui vengono conferite le prime nomine. Ma bisognerà precisare meglio questo punto; può succedere infatti che uno entri in graduatoria e non abbia la nomina.

**LIMONI**. Ho chiesto la parola per dichiararmi favorevole all'emendamento presentato dal collega Basile e per dire che a mio avviso il ragionamento con cui il collega Donati vorrebbe suffragare la sua richiesta di reiezione dell'emendamento stesso serve in realtà a confermarne la validità.

Il ragionamento che fa il senatore Donati è il seguente: le cattedre in sostanza sono poche, quindi fare sperare a tanta gente di potere accedere a queste cattedre significa creare delle illusioni. Mi sembra che il problema venga aggravato, con questo limite di cinque anni per la validità delle graduatorie, dato il gran numero di concorrenti.

Con l'articolo 1, si prevede che possano chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che abbiano particolari requisiti, nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare

statale. Quindi, per soddisfare l'esigenza da cui è stato ispirato il disegno di legge, e dare una possibilità di accesso a queste cattedre agli insegnanti che ne faranno richiesta, è necessario prolungare il termine di validità delle graduatorie fino a dieci anni, o addirittura non fissare alcun termine, tanto più che è vero che vi saranno da qui in avanti nuove cattedre, però è anche vero che con l'articolo 1 prevediamo che possano accedere a queste cattedre anche gli insegnanti della scuola media che siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori.

Per concludere, proprio ad evitare che questo disegno di legge si traduca in una delusione già in partenza, riterrei opportuno che, in subordine, il limite del quinquennio sia esteso almeno fino a 10 anni.

**ROMANO**. Siamo d'accordo sull'opportunità di mantenere il testo nella formulazione attuale; alla scadenza del quinquennio nulla impedirà al Parlamento di valutare la situazione e, se necessario, di rivedere, allo stato dei fatti, la norma.

**BASILE**. Allora diciamo: « un quinquennio, eventualmente prorogabile ».

**PRESENTE**. Qual è il pensiero del relatore in merito all'emendamento presentato dal senatore Basile?

**BALDINI**, *relatore*. Sono contrario all'emendamento, tenuto conto anche del fatto che, siccome tra gli insegnanti che partecipano a questi concorsi vi sono quelli che hanno conseguito l'abilitazione prima del 1957, costoro, se estendiamo la validità della graduatoria oltre il quinquennio, andranno in pensione e saranno ancora in graduatoria.

**ELKAN**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sul limite del quinquennio, anche per le considerazioni che ho fatto prima.

**SPIGAROLI**. Bisognerà precisare meglio il punto di partenza, perchè così co-



m'è formulato il testo non si comprende bene. Si dice infatti: « per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui vengono conferite le nomine... ». Abbiamo, è chiaro, delle situazioni che sono un po' curiose, perchè quelle graduatorie che sono legate alla legge n. 831 può darsi che durino anche dieci o quindici anni, altre invece molto meno, in quanto stanno per esaurirsi.

**B A S I L E**. Nell'applicazione della legge n. 831 è stato lamentato più volte il fatto che le nomine avvenissero non col sistema dello scorrimento continuo, ma con il sistema di scaglioni annuali. Ora, questo quinquennio bloccherebbe l'efficacia della legge alla sua scadenza, quindi impedirebbe anche le sostituzioni per le eventuali rinunzie che avvenissero nelle nomine dell'ultimo anno del quinquennio medesimo, oppure si avrebbe lo scorrimento nell'ultimo anno? Questa è una domanda che rivolgo all'onorevole Sottosegretario dal punto di vista dell'applicazione burocratica della norma.

**S P I G A R O L I**. Anche per affermare il concetto che ho esposto poc'anzi, cioè quello della diversa durata nel tempo di queste graduatorie in relazione alle graduatorie di cui alla legge n. 831, ritengo che sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento; potrebbe essere il seguente: « per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per le graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre reperite », eccetera.

**B A S I L E**. È preferibile dire « per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3 ».

**S P I G A R O L I**. D'accordo.

**B A S I L E**. Esiste in questo caso il problema dello scorrimento?

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando un in-

segnante non accetta subentra quello che segue immediatamente in graduatoria: la legge n. 831, essendo ad esaurimento, procede per scaglioni, ma una volta fissato il quinquennio è naturale che si debba procedere nell'ambito stabilito dalla legge.

Il Governo comunque si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal senatore Spigaroli.

**B A L D I N I**, *relatore*. Sono anche io d'accordo sull'opportunità di tale emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma proposto dal senatore Spigaroli, modificato secondo il suggerimento del senatore Basile.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme.

(È approvato).

Dopo l'articolo 6 il senatore Maier propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Nelle assunzioni in ruolo previste dalla presente legge è data la precedenza agli insegnanti ciechi limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi ».

**M A I E R**. Mi sembra che il testo di tale articolo aggiuntivo sia abbastanza chiaro per cui ritengo di potermi limitare a ricordare che l'articolo 16 della legge n. 831 più volte citata già prevedeva una norma del genere.

È stata già formulata, per altro, l'obiezione che, in seguito all'introduzione di una simile disposizione nel disegno di legge in esame, altre categorie si sentirebbero autoriz-

zate ad aspirare alla stessa precedenza: sono del parere però che un'obiezione del genere non sia del tutto valida perchè — esistendo una limitazione nel numero di cattedre per insegnanti ciechi — sembra giusto che gli stessi siano favoriti nell'immissione in ruolo in queste cattedre.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Commissione che in sede di sottocommissione tale emendamento fu sostenuto dal senatore Baldini, ma non venne accolto.

**DONATI.** Nell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Maier si parla di precedenza, ma di precedenza ai fini — evidentemente è questo l'intento del proponente — dell'assegnazione della sede. È questa infatti l'unica precedenza che emerge dal testo proposto nonostante la sua formulazione sia alquanto imprecisa. Fatta questa precisazione, vengo al merito.

La cecità certo è uno dei più gravi mali che possano colpire un individuo, ma è necessario tenere presente che ne esistono altri che possono creare, dal punto di vista della mobilità, difficoltà anche superiori della cecità: così, ad esempio, un soggetto privo della capacità motoria ai fini del raggiungimento di una sede deve superare difficoltà non minori di quelle di un cieco, avendo bisogno di essere fisicamente trasportato.

Certo, la cecità colpisce i nostri sentimenti: ma quante altre menomazioni — ne ho citata soltanto una, che non è purtroppo la sola ipotizzabile — non meritano la nostra considerazione? Le dovremmo trascurare solo perchè gli invalidi di altro tipo non sono organizzati sapientemente e intelligentemente come lo sono i ciechi?

Un'altra considerazione da farsi è la seguente. Esistono madri di famiglia con tre, quattro, cinque figli che sono chiamate ad una sede distante 600-700 chilometri dalla loro casa: possono — è vero — spostare in alcuni casi la famiglia, ma se per ipotesi il marito è legato alla sede di residenza si pone per esse un ben grave problema. Ebbene, onorevoli colleghi: è più grave questo tipo di problema o quello che si presenta a un cieco che debba cambiare residenza?

È una domanda alla quale io stesso non so dare risposta, ma appunto per questo non mi sento in grado di dare la precedenza assoluta in ogni caso agli insegnanti ciechi.

**PRESIDENTE.** Si tratta indubbiamente di un problema molto delicato, al quale è necessario prestare particolare attenzione. Il senatore Maier potrebbe peraltro trasformare l'emendamento in ordine del giorno, al quale il senatore Donati e la Commissione potrebbero forse aderire.

**DONATI.** Senz'altro. Mi sembra infatti che affermare un principio del genere in un articolo di legge, senza avere avuto la possibilità di esaminare attentamente tutta la casistica esistente al riguardo nonché tutti gli interessi che l'assegnazione di una sede può comportare, sia oltremodo rischioso. Potrei invece associarmi ad una raccomandazione rivolta al Governo perchè nella assegnazione delle sedi siano tenute presenti, nel limite del possibile, le esigenze dei ciechi, mentre sono contrario — ripeto — a concedere loro una precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro caso ed a qualsiasi altra necessità.

**FARNETTI ARIELLA.** In sede di discussione generale ebbi modo anche io di sollevare la questione in quanto ritenevo giusto — considerati la particolare condizione in cui si trovano i ciechi ed il fatto che non tutte le cattedre possono ad essi essere assegnate — che a costoro venisse riconosciuta una precedenza nella assegnazione delle sedi.

Per tale motivo non posso fare a meno di associarmi alla proposta avanzata dal senatore Maier. Per quanto si riferisce alla eventuale trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, desidero peraltro richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che questo — come sempre avviene — potrebbe avere una efficacia assai limitata: ritengo pertanto opportuno — ed insisto su questo — che l'emendamento in questione sia messo ai voti ed approvato, anche in considerazione del fatto che si trat-

ta di pochi elementi e tutti concentrati esclusivamente su alcune cattedre.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero in primo luogo precisare che la precedenza dovrebbe essere considerata — come peraltro è stato già rilevato dal senatore Donati — ai fini dell'assegnazione della sede e non ai fini delle assegnazioni in ruolo, così come previsto nell'articolo aggiuntivo proposto: si tratta quindi, evidentemente, di determinare una volontà politica che consenta, nel momento in cui si faranno le assegnazioni delle sedi, di tenere in considerazione la sede di provenienza dell'insegnante non vedente e di mantenerlo possibilmente, qualora cioè vi sia la cattedra disponibile, in quella sede.

A questo impegno peraltro il Governo può senz'altro essere legato anche da un ordine del giorno esistendo già dei precedenti in tal senso e per l'applicazione della disposizione che favoriva l'immissione nei ruoli degli insegnanti non vedenti di educazione musicale ed anche perchè la legge n. 831 contiene già all'articolo 16 una disposizione del genere.

Inserire però questa norma in un provvedimento di così ampia portata, ma che nel tempo stesso abbiamo cercato di rendere più sintetico possibile, quando ci siamo battuti per stabilire un'assoluta equivalenza dei vedenti e non vedenti ai fini dell'insegnamento, mi sembrerebbe, piuttosto che una mossa volta a favorire un discorso che abbiamo aperto ad alto livello e con notevole responsabilità, un richiamo della minorazione come elemento di discriminazione.

Per queste ragioni pregherei di non insistere nell'emendamento e suggerirei alla Commissione di trasformarlo in un ordine del giorno che accetterei senza nessuna riserva e con pieno spirito di collaborazione.

B A L D I N I , *relatore*. Colgo l'occasione per pregare la Commissione di esaminare al più presto il disegno di legge d'iniziativa del senatore Montini che concerne l'assunzione in ruolo, per le materie giuridiche ed economiche, la storia e la filosofia, degli insegnanti privi di vista. In quella sede po-

tremo considerare anche il problema posto dall'emendamento.

M A I E R . Trasformerò l'emendamento in un ordine del giorno.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . I senatori Romano, Ariella Farneti e Piovano propongono di aggiungere il seguente articolo:

« Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti degli insegnanti di educazione fisica che abbiano conseguito l'abilitazione successivamente alla entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

R O M A N O . La questione mi è sfuggita in sede di comitato ristretto e ritengo di doverla sottoporre ora alla vostra attenzione.

Si tratta di questo. Come i colleghi sanno, per l'educazione fisica vi è un ruolo unico per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore. Se vi fossero stati due ruoli distinti, coloro che avessero conseguito l'abilitazione successivamente alla emanazione delle norme contenute nella legge n. 603, avrebbero potuto agevolmente concorrere alle cattedre che saranno reperite con questo concorso. Però, poichè probabilmente, trattandosi di un ruolo unico, le cattedre di educazione fisica non saranno comprese nei bandi di concorso previsti dal disegno di legge attuale, a mio avviso è opportuno chiarire con una norma specifica che le disposizioni del disegno di legge si applicano anche nei confronti degli insegnanti di educazione fisica che abbiano conseguito l'abilitazione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 603.

Si tratta, in sostanza, di prorogare le norme della legge n. 603 per gli insegnanti di educazione fisica, in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte ad un ruolo unico, valido per la scuola secondaria inferiore e per quella superiore.

BELLISARIO. Ma con la legge n. 603 abbiamo assegnato anche i posti delle scuole secondarie superiori.

ROMANO. Però gli insegnanti abilitati dopo l'emanazione della legge n. 603 avrebbero potuto partecipare a questi concorsi, se le cattedre fossero state divise.

BELLISARIO. L'abbiamo già sollevato il problema, quando abbiamo approvato la legge n. 603 e abbiamo chiaramente detto che quelle assunzioni valevano per tutte le scuole.

SPIGAROLI. Si tratta in primo luogo di pochi elementi. In secondo luogo, abbiamo visto quale difficoltà vi è stata a reperire un numero di cattedre che fosse non dico sufficiente ma che potesse soddisfare una larga parte degli aspiranti della legge n. 603. Ricordo bene tutte le vicende.

ROMANO. Si potrebbe risolvere la questione modificando la proposta, nel senso di estendere i benefici della legge agli insegnanti di educazione fisica che non abbiano usufruito dei vantaggi della legge n. 603.

DONATI. Pregherei di voler recedere dalla richiesta di modifica, anche perchè queste persone poi avrebbero i vantaggi di tutte le leggi per il fatto che hanno un titolo valido. Noi non faremmo altro che avalare una serie di pretese.

Questo disegno di legge è nato come completamento della legge 25 luglio 1966, n. 603. Se accettassimo la proposta del collega Romano, ne faremmo soltanto un provvedimento di legge eccezionale come tanti altri.

PRESIDENTE. Senatore Romano, ella intende insistere nel suo emendamento?

ROMANO. Dal momento che tutti sono contrari, non insisto.

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 6 è stato presentato dai senatori Donati e Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

« Gli insegnanti in possesso dei titoli di cui al precedente articolo 2, già di ruolo speciale transitorio per le classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali che, alla entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nelle predette classi, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'ammissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore ».

DONATI. È una materia estremamente delicata e complicata, al punto che togliendo o aggiungendo una parola si può mutare l'intero valore della norma. Chi ha insegnato per vari anni in una scuola non può venire scalzato di punto in bianco da un novellino qualsiasi. Questi insegnanti hanno insegnato lettere per circa vent'anni nelle classi di collegamento e sono di ruolo; in sostanza l'articolo aggiuntivo da noi proposto riprende il contenuto del disegno di legge Di Grazia, recante disposizioni a favore, appunto, dei professori titolari delle classi di collegamento delle scuole di secondo grado (n. 738).

PRESIDENTE. Forse, senatore Donati, sarà il caso di esaminare il profilo finanziario.

DONATI. Questa proposta non importa alcun aumento di spese; non capisco d'altra parte perchè lo dovrebbe, dal momento che permette solo a certi insegnanti di passare dal ruolo B al ruolo A.

Ciò che mi rende un po' dubbioso è il riferimento alle classi di collegamento degli istituti tecnici. Sbaglio o questi istituti non esistono più?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo può essere tranquillo: esistono ancora classi di questo tipo. Ad ogni modo io non sono favorevole a questa proposta per altri motivi.

DONATI. La sostanza della proposta è comunque questa: questi insegnanti ri-

mangono dove sono, solo che, vincendo il concorso, passano nel ruolo A.

**P R E S I D E N T E .** E il problema della copertura finanziaria?

**D O N A T I .** Come le ho detto poc'anzi, rientrando il provvedimento a favore di questi insegnanti nel più ampio intervento in esame, non è necessaria reperire una specifica copertura finanziaria. Solo in questo modo possiamo aggirare le difficoltà effettivamente incontrate dalla proposta del senatore Di Grazia.

**S P I G A R O L I .** Aderendo all'invito del collega Donati, vorrei tentare di dissipare le sue preoccupazioni, signor Presidente (ella sa d'altra parte che io sono sempre stato in un atteggiamento circospetto nei confronti di questa materia).

La categoria indicata rappresenta soltanto una piccola parte di quelle che possono beneficiare di questa proposta. Ci sono infatti gli insegnanti che provengono dai ruoli transitori speciali, quelli che sono di ruolo nella scuola media e che insegnano nelle classi di collegamento fin dal 1948, anno in cui queste furono istituite.

Questi insegnanti erano di ruolo nella scuola media, avevano i titoli che concediamo a coloro che adesso vogliamo immettere nel biennio: costoro sono in ruolo da prima del 1940 oppure hanno vinto il concorso tra il 1940 e il 1957. Poi ci sono quelli privi di titoli, che hanno potuto ottenere l'immissione nei ruoli transitori in virtù dell'anzianità o della laurea abilitante e che, quando sono stati soppressi i ruoli speciali transitori, sono entrati nella scuola media acquisendo l'abilitazione ordinaria. Proprio per non contrastare con lo spirito del disegno di legge, nell'emendamento abbiamo preso in considerazione coloro che sono entrati nei ruoli della scuola media con una anzianità di ruolo precedente il 1940, cioè quelli che hanno vinto il concorso per l'istituto tecnico, per l'istituto magistrale inferiore oppure quelli che hanno vinto il concorso per la scuola media prima del 1948 o dal 1948 al 1957. Si tratta

di una categoria già presa in considerazione dall'articolo 2.

Il ragionamento che abbiamo fatto è questo: tenendo presente che si tratta di persone le quali già insegnano in queste classi da vent'anni; e che, se non adottassimo un particolare dispositivo, questi insegnanti (che hanno il diritto di entrare in graduatoria per la nomina nei bienni perchè ne possiedono i titoli) potrebbero essere costretti ad abbandonare l'insegnamento nelle classi di collegamento in quanto non classificati ai primi posti della graduatoria, per ritornarci uno o due anni dopo, una volta maturata la possibilità di ottenere la nomina, pensiamo che sia opportuno di tutto ciò tener conto e provvedere nell'interesse e degli insegnanti e dell'insegnamento.

**P I O V A N O .** Ritengo sia giusto concordare con quanto proposto dal collega Donati e dal collega Spigaroli. Ritengo altresì opportuno richiamare quanto ho avuto modo di dire in apertura del dibattito: che, in effetti, stiamo mettendo in moto un meccanismo il quale fa scomparire certi precedenti (che avevo chiamato storici) nella formazione di queste categorie di insegnanti; e che, con la sostituzione, in sede di sottocommissione, dei criteri previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1132 con quelli, invece, previsti dalla legge n. 603, mi pareva si desse a tali categorie una certa garanzia. È peraltro fuori dubbio che la proposta Donati-Spigaroli offre una garanzia molto più penetrante, ed è perciò che, personalmente, ritengo di associarmi ad essa.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo, che ha collaborato alla stesura del disegno di legge in esame, su questo punto ha delle notevoli perplessità. Si tratta, infatti, di far rientrare nella economia del provvedimento un settore molto ristretto di insegnanti, i quali hanno acquisito delle grandi benemerienze, ma che vengono evidentemente agevolati. Tuttavia ha senz'altro una sua validità l'argomentazione della pratica che essi hanno acquistato e, oramai, della loro capacità di interpretare le esigenze delle classi di colle-

gamento. Così come non va dimenticato l'altro elemento favorevole a tale soluzione: l'opportunità di garantire una continuità didattica.

Per tali motivi e tenuto conto del fatto che la Commissione, la quale in certo qual modo ha promosso la discussione e, in questo momento, l'approvazione del disegno di legge in esame, manifesta, mi sembra, un consenso anche a favore di questa ulteriore indicazione, io, per non contrastarla, desidero venire incontro al desiderio comune. Soltanto pregherei di voler sostituire il testo proposto dal senatore Spigaroli, peraltro ineccepibile, con il seguente, forse più idoneo a interpretare tutti i voti manifestati in materia e ad assecondare la esigenza della continuità didattica: « I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799 conservano l'insegnamento nel ruolo A del personale insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ». Con il testo di cui ho dato lettura si evita che gli insegnanti siano rimossi dal loro posto, in attesa che conseguano, nel quinquennio, il diritto alla nomina.

P I O V A N O . Cosa significa: « conservano l'insegnamento nel ruolo A »?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Restano in servizio.

P I O V A N O . Si dimentica, però, che attualmente essi non appartengono al ruolo A.

S P I G A R O L I . È un testo larghissimo di concessioni.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione

lo ritiene opportuno, possiamo limitare il testo, nella prima parte, alla elencazione degli aventi diritto, sopprimendo le ultime parole, da « conservano » in poi, per inserirvi invece l'ultima parte del testo proposto dal senatore Spigaroli: « hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore ». Così facendo, peraltro, non introdurremmo l'elemento ulteriore della continuità dell'insegnamento che, invece, noi riteniamo rispondente ad una effettiva necessità pratica. Infatti, allontanando oggi degli insegnanti dalla cattedra finora tenuta per poi riaffidargliela una volta ottenuto il beneficio previsto dalla legge, potremmo commettere un errore, dannoso per l'insegnamento. È vero che, avendo essi diritto alla precedenza nelle graduatorie, gli insegnanti otterranno immediatamente il conferimento delle cattedre; tuttavia, potrebbe anche darsi che passino uno o due anni e allora sarebbe dannoso allontanarli dalla cattedra per tale periodo.

S P I G A R O L I . Desidero far presente che il testo proposto dall'onorevole Sottosegretario è molto più ampio di quello che io ho sostenuto. Il mio, infatti, si riferisce solamente a quegli insegnanti entrati nei ruoli transitori dopo essere già stati di ruolo nella scuola primaria. Invece, il testo del Governo prende in considerazione tutti gli insegnanti che si trovano attualmente a svolgere la loro attività nelle prime classi degli istituti di collegamento, anche coloro che non erano di ruolo prima di entrare nei ruoli transitori. Cioè *oves et boves*, vale a dire anche coloro che sono diventati di ruolo nella scuola media, conservando l'insegnamento con l'abilitazione didattica.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dispiace, senatore Spigaroli, di dover contraddire una delle sue affermazioni, ma devo farle rilevare che all'inizio del testo da me proposto è detto: « I professori ordinari in servizio (debbono

essere in servizio, quindi corrispondere alla esigenza dai lei manifestata) nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto presidenziale 8 giugno 1949, n. 405 (quindi non è il caso di alcuna abilitazione didattica) e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria ».

S P I G A R O L I . Con ciò non cade la mia obiezione che vengono considerati anche coloro che sono entrati nei ruoli speciali transitori senza possedere il titolo di abilitazione. Infatti « provenienti dai ruoli speciali transitori » non significa niente, perchè in tali ruoli sono entrati sia coloro che erano di ruolo nella scuola media prima del 1948 (ai quali si riferisce il mio emendamento) sia coloro che possedevano la laurea abilitante sia coloro che potevano vantare soltanto un certo numero di anni di insegnamento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo, forse, è avvenuto per i ruoli transitori del 1948; poi ci sono anche quelli del 1949.

S P I G A R O L I . Successivamente, però, abbiamo avuto la legge 12 agosto 1957, n. 799 la quale, nell'abolire i ruoli speciali transitori, ha stabilito che coloro che vi appartenevano potessero passare nel ruolo ordinario della scuola media purchè in possesso dell'abilitazione, almeno didattica. Ecco perchè sostengo che la dizione « e successivamente inquadrati nella scuola media » prende in considerazione anche coloro che vi furono inquadrati pur possedendo il titolo minimo dell'abilitazione di didattica. Ed ecco perchè ribadisco che l'emendamento proposto dal Governo è più ampio del mio.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condizione base è che si tratti di insegnanti attualmente in servizio, come del resto precisa il suo stesso

emendamento, senatore Spigaroli: soddisfatta la quale, evidentemente dobbiamo agire senza creare ingiustizie.

S P I G A R O L I . Lo spirito dell'emendamento da me presentato in verità è diverso, pur senza creare ingiustizie, in quanto tende a dare la precedenza esclusivamente a quegli insegnanti che possiedono i titoli previsti dall'articolo 2.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per la verità io sarei contrario a ogni concessione in proposito, ragione per cui sono anche disposto a ritirare l'emendamento da me proposto.

P I O V A N O . Ancora una volta vengo di rincalzo al collega Spigaroli. In effetti, se analizziamo la posizione degli insegnanti di cui ci stiamo occupando, ci accorgiamo — come ha sostenuto il senatore Spigaroli — che alcuni sono attualmente in servizio dopo aver sostenuto un concorso per esami, mentre altri lo sono dopo un semplice concorso per titoli. Ebbene a mio avviso un concorso per esami, sostenuto soprattutto nel periodo in cui le cattedre a concorso erano assai poche e la selezione, quindi, piuttosto rigida, costituisce un titolo dal peso senza dubbio determinante. In questo senso sono d'accordo col senatore Spigaroli.

P R E S I D E N T E . A questo punto occorre decidere se accettare l'emendamento del senatore Spigaroli, dato che il rappresentante del Governo si è dichiarato disposto a ritirare il proprio, oppure se accettare quest'ultimo, o, ancora, se fondere i due.

B E L L I S A R I O . Noi abbiamo giustificato l'orientamento favorevole all'emendamento del collega Spigaroli ed a quello successivo del rappresentante del Governo con la motivazione della opportunità di garantire la continuità didattica. Se la percentuale di coloro che sono arrivati a questo tipo di insegnamento senza aver superato un regolare concorso è abbastanza ristretta, io penso che possiamo accettare il testo pro-

posto dal Governo, proprio in nome della continuità didattica.

**S T I R A T I .** Effettivamente per tali insegnanti sussiste la continuità didattica, però manca qualche altro titolo, forse non meno importante.

**G R A N A T A .** Io condivido le argomentazioni del collega Spigaroli. Devo supporre, però, che la proposta del rappresentante del Governo sia stata elaborata sulla base di dati che a noi sfuggono. Ritengo, cioè, che il Governo sia in possesso di dati più precisi, tali da giustificare l'estensione del beneficio che intendiamo concedere a un più grande numero di insegnanti. D'altro canto, si tratta di un testo più preciso anche dal punto di vista tecnico.

**P R E S I D E N T E .** Esso contiene, infatti, precisi riferimenti alle leggi vigenti.

**G R A N A T A .** Anche questo è utile. Comunque, ci dev'essere un motivo se il Governo ha ritenuto di proporre un suo emendamento e io credo che esso si fondi sulle considerazioni espresse dal senatore Bellisario. Probabilmente si tratta di ben poche persone, le quali si trovano nella deprecabile condizione sottolineata dal senatore Spigaroli, mentre nella stragrande maggioranza — almeno per quel che consta a me — non lo sono: tuttavia (io non possiedo dati precisi) verrebbero a beneficiare delle nuove provvidenze insegnanti effettivamente provenienti dal ruolo ordinario della scuola media, cui hanno acceduto attraverso un regolare concorso. È probabile che in qualche caso ci si trovi di fronte a insegnanti che sono in particolari condizioni, ma a me pare che, nel quadro generale, lo spirito che informa la nostra proposta si colleghi a quanto sosteneva il senatore Bellisario, ossia al principio di garantire la continuità didattica: esso comporta di conseguenza anche la necessità di tener conto che ci troviamo di fronte ad insegnanti i quali senza demerito hanno adempiuto alla loro funzione, visto che così risulta dalle valutazioni dei loro presidi. È allora evidente che,

voler escludere dalle nuove disposizioni soltanto pochissimi insegnanti, che pure si trovano in una particolare situazione, mi sembra una sorta di persecuzione, e di conseguenza, voler di fatto determinare una sperequazione.

Tanto vale allora accettare la proposta del rappresentante del Governo che — ripeto — non sposta di molto i termini della questione; e questo anche in considerazione del fatto che si tratta nella grande maggioranza di insegnanti pervenuti nei ruoli ordinari della scuola media attraverso un regolare concorso per titoli ed esami.

**P R E S I D E N T E .** È bene tenere presente che l'abilitazione didattica non è poi una infamia: mi sembra che a volte al riguardo si esageri un poco!

**S P I G A R O L I .** Desidero precisare che io non ho assolutamente inteso oppugnare il testo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ma mettere in rilievo le differenze esistenti tra i due testi. Il testo dell'onorevole rappresentante del Governo peraltro, pur riferendosi a tutte le categorie, concede nel contempo meno di quanto non conceda il testo da me proposto: questo infatti prevede la precedenza assoluta, mentre il primo prevede soltanto una specie di stabilità nell'ambito del biennio.

Ora, per contemperare le due diverse tesi suggerirei di dare la precedenza assoluta a coloro che hanno i titoli, mantenendo gli altri in una posizione di stabilità.

**B E L L I S A R I O .** È preferibile, a mio avviso, il testo proposto dal Sottosegretario di Stato.

**D O N A T I .** A questo punto sarei anche io favorevole ad accogliere il testo proposto dal rappresentante del Governo. Sul piano pratico infatti io penso che non sia opportuno — tenuto conto che si tratta solo di pochi elementi — introdurre una discriminazione in nome di un passato di oltre venti anni fa. Indubbiamente il testo del sottosegretario Elkan prevede una maggiore larghezza nei confronti di certuni, ma è



un dato di fatto che si tratta di persone che da venti anni sono ormai a quei posti, per cui non mi sembra ora il caso di mandarli via.

BALDINI, *relatore*. Mi sembra che il testo del Governo possa essere senz'altro accolto essendo comprensivo anche del testo proposto dal senatore Spigaroli.

BASILE. Il testo del rappresentante del Governo limita però il beneficio ai cinque anni della graduatoria, mentre quello del senatore Spigaroli dà la precedenza assoluta, eventualmente, anche oltre i cinque anni della graduatoria.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso dichiarare che una presunta maggiore larghezza non sussiste, non esistendo il caso di persone che siano nei ruoli transitori senza provenire da regolari concorsi.

In sostanza, l'emendamento che il Governo propone è il seguente:

Art. 6-bis.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, cui non sono stati presentati emendamenti:

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

(È approvato).

Da parte del relatore è stato presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli insegnanti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, in servizio da almeno 3 anni negli istituti di istruzione artistica, nelle cattedre o nei posti di insegnamento per i quali non è previsto il possesso dell'abilitazione e che in nessuno degli anni predetti abbiano riportato qualifica inferiore a « distinto », possono ottenere la assunzione nel ruolo ordinario mediante concorso riservato per titoli.

Ai concorsi per le cattedre e per i posti per i quali non furono compilate le graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, numero 831, per mancanza di posti disponibili, possono partecipare anche gli insegnanti di ruolo degli istituti di istruzione artistica che abbiano prestato servizio in qualità di incaricati per gli insegnamenti relativi ai predetti posti e cattedre per il periodo prescritto dal comma precedente, riportando qualifica non inferiore a « distinto ».

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto determina, previa detrazione delle cattedre e dei posti messi a concorso entro il 31 dicembre 1967, il numero delle cattedre e dei posti reperibili in applicazione del presente a titolo, e stabilisce le modalità per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma e indica i criteri per lo svolgimento dei concorsi stessi ».

B A L D I N I , *relatore*. Inizialmente, questo articolo aggiuntivo faceva riferimento anche agli insegnanti abilitati, poi inclusi nell'articolo 1, mentre ora si riferisce soltanto agli insegnanti per i quali non era richiesta l'abilitazione al momento di entrare in ruolo negli istituti di istruzione artistica. Sono stati essi stessi a chiedere di poter godere dei benefici del presente disegno di legge. Mi si potrà obiettare che la posizione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica è stata regolata con la legge n. 336 del 1965; peraltro, tale legge dopo tre anni sta perdendo la sua efficacia, per cui la posizione di questi insegnanti ritornerebbe precaria. Ecco il motivo per cui si è ritenuto di sistemare anche la loro posizione, una volta per sempre, con l'articolo in esame.

Gli insegnanti che non hanno già potuto ottenere l'assunzione nel ruolo in virtù della ricordata legge n. 336, del 29 marzo di due anni fa, non potranno godere dei benefici di questo provvedimento se non verrà approvata anche la norma da me proposta.

Bisogna avere una particolare considerazione per questo settore dell'istruzione artistica. Ci sono state delle agevolazioni, è vero, ma circoscritte nel tempo: stanno infatti per scadere; non è giusto che questo provvedimento non porti alcun vantaggio proprio agli insegnanti degli istituti artistici soltanto perchè per costoro c'è stata una legge, della quale io stesso fui relatore, che poneva riparo a molte altre ingiustizie.

D O N A T I . Io capisco lo spirito del primo e del terzo comma, ma non comprendo il secondo comma. Che cosa vorrebbe significare? Praticamente si consentirebbe, ad uno che insegna fisica negli istituti di istruzione artistica, di insegnare tecnologia; si tratterebbe, allora, di un cambiamento di cattedra e niente altro, per certe finalità che molto chiare non sono.

R O M A N O . Con il secondo comma, in sostanza, si chiede di estendere il criterio della legge n. 831 anche nei confronti di coloro che non hanno potuto partecipare ai concorsi per mancanza di cattedre.

D O N A T I . Per me la cosa non è molto chiara. Io, per ipotesi, potrei fare la domanda per ottenere l'incarico nella cattedra viciniora e lascerei libero il posto per mia moglie la quale per due anni ha svolto quella determinata attività. Questo è un caso che io, per quel minimo di esperienza che ho in questo settore, penso possa verificarsi. Cose del genere non vogliamo proprio che succedano.

P R E S I D E N T E . Qual è il parere del Governo?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma dello articolo aggiuntivo, che peraltro appare tutto un poco macchinoso: è previsto (come è noto) un concorso per titoli; anche gli insegnanti in questione avranno quindi una graduatoria unica, che sarà compilata ai sensi della legge n. 603 e anch'essi dovranno sottostare al termine del quinquennio.

Invero ritengo inopportuno introdurre nel corpo del presente provvedimento una disposizione di questo genere. Potrei accettare l'articolo aggiuntivo in esame solo dopo soppresso il secondo comma, ritenendo sufficiente un riferimento preciso alle modalità della presente legge da inserirsi alla fine del primo comma.

D O N A T I . Sembra a me che il testo di questo articolo aggiuntivo non si inquadri affatto nel disegno di legge che stiamo esaminando: la norma nel suo complesso non ha niente a che vedere con il presente provvedimento.

B A L D I N I , *relatore*. Questo non è esatto: l'articolo aggiuntivo è stato presentato proprio per far rientrare nelle norme in esame gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica: essi sono rimasti — sin qui — esclusi completamente dai benefici del disegno di legge, nel cui spirito invece vanno considerati.

D O N A T I . Di fatto però è stato presentato — ripeto — un testo che non ha

niente a che fare con il sistema di concorso, nè con la durata, nè con il limite: sembra che questa categoria intenda sistemare le proprie partite a modo suo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbero aggiungere forse, alla fine del primo comma, le parole: « secondo le modalità della presente legge, in quanto applicabili ».

P I O V A N O . Pare a me che sarebbe forse preferibile non insistere su questo emendamento. Si potrebbe piuttosto riservare al problema un provvedimento a sè stante, anche in considerazione del fatto che la materia trattata non appare affatto conforme con la *ratio* del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Non vedo però per quale motivo gli insegnanti dell'istruzione artistica non dovrebbero trarre alcun vantaggio dal presente provvedimento!

P I O V A N O . La scelta degli insegnanti dell'istruzione artistica avviene secondo criteri che sfuggono alla normale prassi: più opportuno sarebbe pertanto adottare un provvedimento a parte. Ho un'idea molto vaga di come funzionino gli istituti di istruzione artistica, ma credo che ogni istituto sia una cosa a sè. Come possiamo mettere tutto in una norma generale?

D O N A T I . Come si potrebbe computare, per esempio, in applicazione all'articolo 5, il 50 per cento di un singolo posto? È un'ipotesi che si presenta solo per l'istruzione artistica.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione potrebbe rientrare nel disegno di legge n. 2179 che è stata già presentato al Senato.

P R E S I D E N T E . È stato presentato proprio da me: ma la riforma si riferisce all'ordinamento degli istituti d'arte, che non ha alcun riflesso sullo *status* dei docenti.

R O M A N O . Nelle norme transitorie esso potrebbe essere preso in esame.

D O N A T I . Nel presente disegno di legge, gli insegnanti delle materie culturali sono già compresi. Si parla infatti di « istituti d'istruzione artistica ». Il problema riguarda solo le materie d'arte, che sono diverse da scuola a scuola: alle volte si tratta (ripeto) di un solo posto.

P R E S I D E N T E . Senatore Baldini, decida lei che è il presentatore.

B A L D I N I , *relatore*. Non insisto, salvo a risollevarlo il problema in sede forse più appropriata.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L I M O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge è così atteso ed è di così eminente interesse per tutta la nostra scuola, dall'ordine elementare a quello secondario, inferiore e superiore, che non si può, prima della sua finale approvazione, non sottolinearne l'importanza.

Noi abbiamo sentito più volte deplorare il fatto che la nostra scuola sia gravata da troppi insegnanti instabili, con danno grave e per l'insegnamento e per i destinatari dell'insegnamento medesimo. Tutti, credo, in diverse occasioni, ci siamo associati a questa deplorazione; e certamente, se fossimo stati meno pressati dalla necessità di adottare numerosi provvedimenti, tutti importanti, relativi e non relativi alla scuola, e avessimo potuto affrontare globalmente i problemi riguardanti la scuola, avremmo potuto risolvere in maniera completa e definitiva anche il problema particolare dell'assunzione degli insegnanti. Si è dovuto invece ricorrere a provvedimenti diversi. Ricorderemo la legge n. 831 e del 1961, e la legge n. 603 del 1966, tanto frequentemente citate. Accanto a queste leggi si va a collocare il provvedimento in esame, che mira

anch'esso a definire la posizione degli insegnanti.

Ma voglio precisare che non è questo lo scopo più importante del provvedimento in esame così come dei precedenti, bensì un altro: dare all'insegnamento nella scuola continuità didattica e stabilità, ed evitare la girandola annuale che nelle scuole si verifica. Con il presente disegno di legge, inoltre, mentre si provvede a dare stabilità e continuità all'insegnamento nella scuola, si contribuisce a eliminare un motivo di malcontento dei genitori e degli studenti, tuttora esistenti nell'ambito della scuola media.

Infatti, con l'articolo 2 diamo la possibilità a quegli insegnanti che con tanto loro disagio sono rimasti nella scuola media unificata, di accedere all'insegnamento — secondo un loro diritto, del resto — nel biennio degli istituti superiori; una possibilità che si colloca utilmente nel quadro della copertura dei posti che saranno istituiti dal disegno di legge da noi approvato sul biennio e nel soddisfacimento delle giuste attese di quegli insegnanti che attualmente nella scuola media si trovano a disagio in quanto, avendo superato il concorso per l'insegnamento nei ginnasi inferiori o negli istituti tecnici inferiori o negli istituti magistrali inferiori, si ritengono in certo qual modo defraudati di un loro diritto dalla legge istitutiva della scuola media: ossia della possibilità d'insegnare determinate materie costituenti il fulcro dell'insegnamento cui essi si erano dedicati con passione.

Parlando a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ripeto che daremo voto favorevole al disegno di legge in esame anche in rapporto al modo in cui è avvenuta la sua elaborazione. Abbiamo assistito talvolta a delle polemiche che potevano sembrare, sotto un certo aspetto, oziose e puntualizzate su dei particolari di trascurabile importanza. Ma se andiamo al fondo di queste discussioni, scopriamo, invece, che esse rappresentano la prova della partecipazione viva e attiva di tutti noi al tormento della formulazione della legge e, quindi, alla soluzione del dramma della scuola,

che, poi, è il dramma d'insegnanti, allievi e, insieme, di tutte le famiglie degli allievi. Quindi, partecipazione a un fatto sociale di grandissima importanza. Per questi motivi e con questa sottolineatura, il Gruppo della Democrazia cristiana si dispone a dare voto favorevole al disegno di legge in esame.

R O M A N O . Onorevole Presidente, se il disegno di legge oggi al nostro esame fosse stato discusso e approvato contemporaneamente al provvedimento presentato dal senatore Bellisario per l'assunzione di personale insegnante nei ruoli della scuola secondaria inferiore, certamente avremmo varato delle disposizioni più organiche, che avrebbero evitato alla scuola molto disagio e molte preoccupazioni, giacchè si sarebbe provveduto globalmente per tutti i ruoli esistenti nella scuola media inferiore e nel biennio successivo.

Abbiamo già fatto rilevare che questo disegno di legge, che porta la firma del senatore Bellisario, è stato presentato sotto la spinta da noi operata nel momento in cui si discuteva il provvedimento che è diventato la ricordata legge n. 603. Comunque, manifestiamo il nostro rammarico per non aver potuto, allora, esaminare e discutere anche questo disegno di legge. Esprimiamo un nostro rammarico anche per il fatto che questo provvedimento sia stato approvato in luogo di uno generale di riforma della scuola secondaria superiore, che certamente avrebbe offerto alla scuola italiana una occasione unica per poter procedere anche alla sistemazione in organico del personale fuori ruolo.

Tuttavia questo provvedimento, così come è stato rielaborato dal Comitato ristretto, incontra tutto il nostro consenso, anche se vogliamo augurarci che in futuro possa essere reperito, in sede di discussione dei disegni generali di riforma, un nuovo sistema di reclutamento del personale della scuola secondaria superiore. Comunque, tenendo conto del fatto che ci troviamo al termine della legislatura e vista l'attuale situazione, dobbiamo riconoscere che questo disegno di legge è quanto di meglio si

possa ora ottenere: noi daremo ad esso pertanto il nostro voto favorevole, augurandoci che l'attuazione di quanto stiamo approvando sia sollecita e renda possibile un rapidissimo riassetto dei ruoli del personale della scuola secondaria superiore.

**S T I R A T I .** Nel preannunciare il mio voto favorevole a questo disegno di legge esprimo l'auspicio che esso possa trovare sollecita approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento. Desidero anche aggiungere che siamo grati al senatore Bellisario e agli altri proponenti per aver presentato questo provvedimento, che si rendeva necessario dopo l'approvazione della ormai ben nota legge 25 luglio 1966, n. 603. Pertanto, nonostante che si possano esprimere alcune riserve in linea di principio ed altre anche su alcuni particolari del testo, credo che nessuno possa contestare il fatto che ci troviamo ormai, per ragioni di equità, nella necessità di dare voto favorevole.

Ciò non esclude però che si possa esprimere ciò che noi pensiamo in linea generale sulla tipologia di siffatti disegni di legge. Noi abbiamo anche in altre occasioni espresso l'avviso che è ormai tempo che la scuola italiana torni alla normalità in fatto d'immissione in ruolo negli istituti statali e quindi consideriamo anche questo un provvedimento di emergenza, un provvedimento di sanatoria, che si inquadra in una linea ormai consolidata nel Parlamento italiano, di cui fanno parte, ad esempio, la legge 28 luglio 1961, n. 831, e la legge 25 luglio 1966, n. 603.

Non posso non esprimere qualche dubbio, come già ho fatto in sede di sottocommissione, sull'articolo 2, che concede ai professori di ruolo della ex scuola media, dell'ex ginnasio inferiore, degli ex istituti magistrali inferiori, delle ex scuole tecniche secondarie di secondo grado il possesso del requisito di abilitazione per le cattedre, e questo per ragioni di principio. Noi sappiamo infatti, per esperienza diretta, che in linea generale queste categorie d'insegnanti meritano senz'altro di inserirsi nel biennio della scuola secondaria di secondo grado e sappiamo anche che i concorsi da essi superati sono stati estremamente severi, tuttavia

non possiamo nasconderci che l'accoglimento di questo principio crea un precedente assai pericoloso, in quanto oggi concediamo a chi ha superato un determinato concorso qualcosa che in altri tempi non sarebbe certamente mai stato concesso.

Riteniamo inoltre opportuno, sia pure in sede di dichiarazione di voto, chiarire che qualsiasi riferimento contenuto in questa legge al biennio noi lo intendiamo fatto ai bienni di fatto esistenti e non a quelli disegnati in un provvedimento approvato da questo ramo del Parlamento ma non dalla Camera dei deputati. Con queste riserve e con questi accenni a principi di carattere generale, noi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

**S P I G A R O L I .** Desidero ringraziare l'onorevole Presidente, la Commissione tutta ed il Governo per aver posto in discussione anche i disegni di legge n. 80 e n. 2185, che sono stati praticamente assorbiti nel disegno di legge n. 974. Ritengo che questo sia un particolare molto importante, in quanto il disegno di legge numero 2185 (da me presentato) viene incontro ad un'aspirazione molto sentita e diffusa in una benemerita categoria di insegnanti i quali, per le varie vicende di riforma di cui è stata protagonista la scuola italiana, sono venuti a trovarsi in una situazione di notevole disagio nello svolgimento dei loro compiti. Mi riferisco agli insegnanti di cui parlava prima il collega Stirati e che meritano tutta la nostra attenzione. Vi è anche da considerare il beneficio che, oltre agli insegnanti, da questa legge deriverà agli alunni e alla scuola stessa, in quanto l'assorbimento di questi docenti in una scuola più idonea alla loro preparazione e alle loro capacità didattiche, consentirà indubbiamente di ottenere un miglior livello d'insegnamento.

Auspiciando che questo sia l'ultimo dei provvedimenti straordinari per l'immissione d'insegnanti nelle scuole secondarie che noi approviamo, desidero aggiungere che dopo le leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966 n. 603 era doveroso e necessario, per spirito di equità, che si giungesse anche all'approvazione del disegno di legge n. 974.

A questo punto però abbiamo esaurito il ciclo e quindi è necessario considerare attentamente l'opportunità di far rientrare il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria nell'ambito della normalità: ciò potrà avvenire solo se noi daremo vita a strumenti di selezione più adeguati e più affinati di quelli attuali, anche in vista della riforma dell'università.

Se realizzeremo le riforme necessarie per chiarire in tutti i suoi aspetti le strutture necessarie ad una scuola secondaria aderente alle esigenze di una società moderna; se noi daremo agli insegnanti un trattamento economico adeguato alla dignità della loro funzione ed alla profonda incidenza che essa ha nello sviluppo sociale, economico e civile del nostro Paese, avremo raggiunto l'obiettivo che ogni saggio legislatore deve prefiggersi.

Io ritengo infatti che con un ordinato ed adeguato reclutamento degli insegnanti potrà essere realizzata l'aspirazione della società italiana — e quindi del Parlamento italiano — di assicurare alla scuola gli elementi migliori; in questo modo la scuola potrà funzionare veramente come strumento di propulsione civile e di elevazione culturale del nostro popolo e del nostro Paese.

**M O R A B I T O .** Dopo le dichiarazioni del mio collega e compagno Stirati, è inutile che io ripeta perchè il mio voto è favorevole.

Questo disegno di legge n. 974, mi soddisfa completamente e come senatore, come docente, e come sindacalista della scuola.

È inutile che io ve ne faccia la storia: esso, come è stato detto, doveva essere approvato contestualmente alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

Pur condividendo l'affermazione del senatore Spigaroli che si debba porre termine alle immissioni straordinarie, vorrei raccomandare al Governo di portare avanti il più rapidamente possibile il disegno di legge relativo ai presidi.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo esprime la sua soddisfazione per l'esito positivo della discussione e dell'approvazione di que-

sto disegno di legge, e per le indicazioni che sono emerse dalle varie proposte espresse in questa sede.

Il Governo si compiace perchè effettivamente abbiamo realizzato un buono strumento operativo; esso, senza allargare eccessivamente le sue disposizioni, fino a diventare un atto di clemenza — come qualcuno ha avanzato — è uno strumento valido in quanto si inquadra nell'ambito di indirizzi precedentemente seguiti.

Io rivolgo l'augurio, diretto in modo particolare al Governo stesso, che, sia da parte del Parlamento che dell'Esecutivo, ulteriori provvedimenti del genere non siano presentati, perchè con questo e con il disegno di legge n. 2030 (che sarà discusso e, spero, approvato tra poco) si è ormai concluso il discorso sull'assestamento delle strutture scolastiche: d'oggi in avanti il reclutamento e l'inquadramento degli insegnanti avverrà solo attraverso regolari concorsi.

L'ultima parte della nostra attività verrà riservata per risolvere la questione dei presidi idonei. Ben presto infatti il predetto provvedimento dovrebbe venir licenziato dalla Camera e passare all'esame di questa Commissione. In quella occasione la Commissione potrà esaminare se le istanze sollevate siano state ben soddisfatte.

**P R E S I D E N T E .** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 974 nel suo complesso.

(È approvato).

I disegni di legge n. 80 e n. 2185 sono assorbiti da quello n. 974, testè approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri: « Riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto parreggiato di educazione fisica di Urbino » (2534)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi Scarpino, Tomasucci, Schiavetti, Romagnoli Carettoni

Tullia, Baldini, Stirati e Trimarchi: « Riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in educazione fisica conseguito nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e successivamente all'entrata in vigore dello statuto medesimo, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, di detto statuto.

L I M O N I , *relatore.* Nel 1963, il Rettore della libera Università degli studi di Urbino presentò domanda per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino. Questa domanda attese fino al 3 marzo 1967, giorno in cui, con il decreto n. 265, il pareggiamento fu riconosciuto. Tutto sarebbe finito qui; se nonchè, quando i diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica annesso all'Università di Urbino presentarono, a settembre, il diploma per potere partecipare al concorso per incaricati per l'anno scolastico 1966-67, si trovarono sbarrata la strada e negato l'accesso all'insegnamento.

Ciò era dovuto al fatto che nel frattempo l'Ispettorato per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione, in data 31 ottobre 1967, con lettera avente per oggetto: « Efficacia del diploma rilasciato dall'ISEF di Urbino ai fini dell'inclusione in graduatoria provinciale degli incarichi per l'anno scolastico 1967-68 », negava che il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino avvenuto con quel decreto citato, potesse avere efficacia per i

diplomi rilasciati dall'Istituto stesso nel giugno e nel luglio.

L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, invero, vieterebbe di dare efficacia retroattiva a questi provvedimenti. Ma in questo caso, a me sembra che non si possa parlare di retroattività, perchè vi è un provvedimento, qual è il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1967, n. 265, il quale espressamente dice: « è riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino ». Ciò significa che l'Istituto esisteva e che, nel momento in cui veniva riconosciuto, poteva rilasciare diplomi aventi piena validità giuridica. E la validità è quella prevista dall'articolo 3 dello statuto, approvato dal medesimo decreto presidenziale numero 265, il quale appunto dice: « l'Istituto conferisce, a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superati i relativi esami, il diploma di educazione fisica. Tale diploma ha valore di qualifica accademica ».

Mi sembra, pertanto, che avendo l'Istituto di Urbino rilasciato questi diplomi alla data del suo riconoscimento, non si possa parlare di retroattività dal 1964. Ritengo che quella lettera inviata dall'Ispettorato superiore di educazione fisica ai provveditorati agli studi di Pesaro, Urbino, Foggia, Siena e Pesaro non abbia alcun fondamento: questi provveditorati avrebbero potuto conferire incarichi e supplenze in base alle graduatorie perchè non ostava il decreto n. 265.

Ora, questo disegno di legge precisa che nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in educazione fisica conseguito nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e successivamente all'entrata in vigore dello statuto medesimo, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, di detto statuto.

Per ovviare all'interpretazione errata sin qui data, a mio avviso, non ci sarebbe stato bisogno di un apposito disegno di legge; ma se si ritiene che debba essere per questa via

eliminato l'ostacolo, esprimo senz'altro il mio voto favorevole e raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

**D O N A T I .** Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Limoni, il quale ha ridotto praticamente tutto il significato del disegno di legge a quello di una soluzione di una mera controversia interpretativa. Si sostiene infatti che il pareggiamento avvenuto in data 3 marzo 1967 ha sanato sul piano giuridico il valore degli esami sostenuti dagli allievi prima di quella data. In merito, non do una risposta. È un problema di interpretazione. È chiaro che per superare la difficoltà di ordine giuridico, la proposta di legge taglia la testa al toro, e dichiara validi gli esami sostenuti dagli allievi prima del 3 marzo 1967 e poichè soltanto sulla base della validità giuridica degli esami superati si possono rilasciare diplomi agli allievi medesimi, ogni problema è superato.

**B A L D I N I .** Il disegno di legge non parla di esami: parla di diploma.

**D O N A T I .** Il diploma viene rilasciato sulla base degli esami: è chiaro che qui è in discussione la validità degli esami.

**B A L D I N I .** Un conto è chiedere la validità di un esame e un conto è chiedere la validità di un diploma.

**D O N A T I .** Il diploma è valido se sono validi gli esami! Il problema giuridico quindi può essere superato con un provvedimento legislativo che renda validi gli esami fatti prima del pareggiamento. Ma noi dobbiamo comprendere bene se è questo che ci si chiede (anche perchè, per una semplice interpretazione, basterebbe la Magistratura). Chiedo quindi al Governo: perchè una domanda di pareggiamento, presentata sin dal 1963, è stata lasciata dormire tanto tempo dal Governo? Forse per negligenza? Se è così sento l'obbligo di dichiarare che il Governo deve essere più diligente nell'espletamento dei suoi doveri. Ma forse non per negligenza. E allora qualche chiarimento è necessario.

E chiedo (per mia scienza perchè ignoro la questione): il Governo ha mandato delle ispezioni presso questo Istituto? Se ne ha mandate, ha trovato tutto perfettamente regolare e funzionante? Qualcuno sostiene il contrario.

I colleghi avranno ricevuto, come l'ho ricevuto io, un memoriale in cui si afferma che vari ispettori — e non uno solo — mandati dal Ministero ad Urbino non trovarono le cose come sarebbe stato desiderabile; le varie ispezioni, infatti dalla primavera del 1964 in poi, hanno potuto costantemente rilevare una persistente deficienza degli impianti, una disorganizzazione dal punto di vista amministrativo e, in particolar modo, una frequenza degli studenti del tutto insufficiente e inadeguata. Io ritengo che ci siano indubbiamente gli spunti polemici che spingono a parlare così, forse degli interessi, ma questo ci spinge a vederli chiari. Fra l'altro noi siamo chiamati a discutere e a giudicare, al di sopra appunto degli eventuali interessi contrastanti.

Il Ministero, a quanto sembra, non era soddisfatto dell'andamento delle cose e ritenne di non concedere, in un primo tempo, il riconoscimento; poi il riconoscimento però è venuto: come mai? In questo memoriale, poi, non si dice soltanto dell'insufficienza e dell'inadeguatezza delle attrezzature e degli insegnanti — cose di cui Urbino non si è mai preoccupata — ma si aggiunge che, mentre gli altri ISEF accoglievano cento o cinquanta allievi, quello di Urbino ne accoglieva senza limiti e li accoglieva senza nemmeno preoccuparsi di quali titoli di studio fossero forniti.

**B E L L I S A R I O .** Ma come è possibile una cosa del genere?

**D O N A T I .** Purtroppo sembra che sia stata possibile, tanto è vero che sarebbe opportuno chiedere la sanatoria degli esami soltanto per gli allievi in possesso del titolo di studio adeguato. Bisogna andare adagio, evidentemente, anche con le « leggine » che si pensa di far passare rapidamente.



S C A R P I N O . Dopo la descrizione catastrofica che lei ha dato, senatore Donati, io domando come mai il Governo abbia presentato e sollecitato un decreto di riconoscimento. Tutto ciò non può essere sanato in un anno.

D O N A T I . Il riconoscimento, peraltro, non è stato concesso nel 1964, bensì nel 1967 e adesso si chiede che gli esami sostenuti nel 1965 e nel 1966 siano considerati validi. Non discuto la validità della concessione fatta dal Governo, perchè è chiaro che questo ha concesso quando ha ritenuto che le condizioni fossero valide, ma domando perchè oggi ci si chieda la legittimazione di un periodo per il quale il Governo ritenne che non si potesse concedere il pareggiamento, e questo anche per gli esami, perchè a quanto pare — dico a quanto pare perchè non sono stato ad Urbino — anche gli esami non sono stati compiuti secondo le norme abituali degli ISEF.

Quindi non possiamo, ripeto, con tanta semplicità dire che si tratta di una « leggina » che va approvata subito: questi discorsi che recano la firma dell'Unione insegnanti di educazione fisica di Pesaro vanno quanto meno smentiti: chi deve smentirli è il Governo. Dica il Governo che è stata sua negligenza a non concedere quel pareggiamento prima del 1967 e che tutto quanto è stato fatto ad Urbino è legittimo e conforme alle regole. Questo deve dire il Governo, se vuole smentire questo scritto: ma deve anche dire che gli ispettori ministeriali che sono andati sul posto hanno fatto relazioni entusiastiche dell'Istituto e che, se il pareggiamento non c'è stato, è successo soltanto per una serie di circostanze per cui il decreto legislativo preparato nel 1964 è stato emanato dal Presidente della Repubblica soltanto nel 1967. Quando il Governo, avrà reso tali dichiarazioni, riconoscerò infondati i miei sospetti e darò il mio voto favorevole al provvedimento. Certo il memoriale cui ho più volte accennato è cosa grossa: se per caso, questa Unione d'insegnanti avesse inventato tutto, allora, signori sostenitori di Urbino, portateli davanti alla Magistratura. Credo però che sarà difficili portarceli! Quindi, attenzione: in que-

ste condizioni noi non possiamo dire semplicemente che va bene; noi possiamo e dobbiamo chiedere al Governo di chiarire questa situazione.

P R E S I D E N T E . Forse, però, non dobbiamo dare troppo credito ai libelli.

D O N A T I . Questo non è un libello: c'è una firma! Comunque: denunciati, se lo ritenete un libello.

P R E S I D E N T E . Per il buon nome della Commissione e dei nostri lavori, non dobbiamo dare peso eccessivo a queste cose.

D O N A T I . Ma non possiamo neppure votare ciò che ci viene messo sotto gli occhi, senza approfondire! Noi dobbiamo sentire l'una e l'altra voce. Insomma io mi preoccupo per coloro che si sono preparati, con sacrificio e impegno personale, alla futura carriera di insegnanti: ecco la ragione, il significato, la portata di questo mio intervento. La mia non è un'opposizione preconcepita, ma solo un dubbio di carattere giuridico sulla sanabilità della situazione. Non è la prima volta che veniamo qui a legiferare per sanare situazioni determinate, ma sempre preoccupandoci che tutto sia stato fatto secondo le regole e secondo la legge: non succeda che, come pare che sia, questo riconoscimento del titolo riusciranno ad ottenerlo anche coloro che non hanno il titolo di studio per poterlo conseguire. Ed io chiedo al collega Venturi se è così, oppure se sbaglio.

V E N T U R I . Coloro che non avevano il titolo, sono stati tutti esclusi. Intendiamoci bene: il titolo dubbio è quello di maestro d'arte; questi dapprima sono stati accettati, ma poi, quando si è chiarito che quello non era un titolo sufficiente per ottenere questa qualifica, ne sono stati estromessi.

D O N A T I . Allora è vero che, mentre altrove non si accettavano, qui venivano accolti senza discriminazione!

Se io, come ispettore del Ministero, mi reco in una scuola pareggiata e trovo che ci sono degli alunni privi del titolo di studio necessario per frequentare quell'istituto, metto fuori quegli alunni e denuncio l'istituto per violazione degli impegni presi al momento in cui ha ottenuto il pareggiamento! Ora noi vogliamo dare un riconoscimento a dei titoli che non c'erano in quel momento, e allora chiedo: perchè dopo che il Ministero, dal 1964 ad oggi, non ha voluto concedere questo pareggiamento, ci si viene a dire che tutto lì era regolare, tutti gli esami erano validi, tutto era fatto secondo la legge? Lo dica un giurista se questi esami erano validi!

**P R E S I D E N T E .** Ma, senatore Donati, e le legittime attese di quei ragazzi?

**D O N A T I ,** Signor Presidente, considero altre cose, e affermo che il Parlamento deve avere serietà nei suoi atti per non incoraggiare certe iniziative.

Possiamo accettare che qualcuno prenda iniziative discutibilissime, suscitando attese nei giovani, con la certezza che poi il Parlamento, *pietatis causa*, sanerà tutto? Ci vuole serietà tra noi per evitare che qualcuno, in seguito, ci metta di fronte ad altri fatti compiuti, costringendoci ad avallare delle iniziative non perfettamente aderenti alle finalità che si volevano raggiungere.

**V E N T U R I .** Ringrazio innanzitutto il Presidente per aver iscritto, in breve termine di tempo, questo provvedimento all'ordine del giorno. Questa « leggina » — come giustamente ha sottolineato il Presidente stesso — viene incontro alla legittima aspirazione di un gruppo di giovani che, dopo aver compiuto gli studi, si vedono inopinatamente privati del riconoscimento della validità del titolo conseguito. Ringrazio il relatore, senatore Limoni, che è stato preciso ed esatto nel riferire sul contenuto di questo modesto provvedimento.

Ovviamente non posso anticipare il parere del Governo, però sono testimone diretto che il Ministro aveva intenzione, col de-

creto del 3 marzo 1967, di riconoscere la validità del titolo accademico, perchè questo è stato, a mio tramite, comunicato agli interessati e al Rettore magnifico dell'Università di Urbino.

A questo punto desidero assicurare il senatore Donati che l'Università di Urbino è molto seria, contrariamente a quello che si può pensare partendo dal presupposto che si tratti di un ateneo minore (a parte il fatto che non si tratta più nemmeno di una Università minore, perchè, contando circa diecimila studenti, va oramai annoverata fra quelle medie). L'Istituto è anch'esso molto serio, retto da una persona di grande prestigio, da quell'illustre figura molto nota sul piano internazionale che risponde al nome del professor Carlo Bo.

E, poi, non è vero che da parte di questa Università si siano prese iniziative non ponderate. Per esempio, questa dell'ISEF è una iniziativa che fu assunta nel 1963, e le ispezioni cui ha fatto riferimento il senatore Donati — evidentemente male informato da un gruppo di persone che hanno da tutelare interessi non legittimi visto che si vogliono negare a tutti i costi i diritti altrui — sono state sollecitate dall'ISEF di Urbino proprio perchè l'istituto vuol condurre i corsi rispettando tutte le norme impartite dal Ministero, come dimostrano i grossi sforzi compiuti per adeguare alle esigenze le proprie attrezzature.

È vero che, inizialmente, esso si è trovato in difficoltà appunto per le attrezzature, ma poi ha provveduto a tutto. Posso dirlo con cognizione di causa, perchè ho seguito da vicino l'andamento di questo processo di adeguamento e di sviluppo del settore. Il fatto della vigilanza del Ministero è, quindi, un qualche cosa che va messo all'attivo non al passivo per l'approvazione del disegno di legge in esame, che è, ripeto, un modesto provvedimento di natura pressochè esclusivamente interpretativa.

Anche sotto il profilo giuridico mi sembra che non si possano sollevare obiezioni, posto che è stata precisata anche la decorrenza: 1963. Il che vuol dire che c'è stato un riconoscimento dei corsi, successivo a quel periodo.

Si obietta che, se c'è stato un tale ritardo, un motivo ci deve essere. Il motivo (è stato già sottolineato chiaramente sia da me, sia da altri colleghi, sia dall'onorevole Ministro) è il seguente: vi erano iniziative analoghe in altre parti d'Italia, che però presentavano (queste sì) aspetti non tranquillizzanti, e si è cercato di regolare tutta la materia, sia per Urbino che per le altre sedi. Ad un certo momento, però, si sono dovuti rompere gli indugi perchè, mentre Urbino presentava quei requisiti che potevano essere ritenuti più che sufficienti per la parificazione dell'Istituto, ad altri tali requisiti invece mancavano.

Mi sia consentito, pertanto, di sollecitare l'approvazione del disegno di legge in esame non per ragioni di condiscendenza, ma perchè mi sembra che una sua reiezione porrebbe tanti giovani in una situazione difficile, la cui soluzione, a mio avviso, potrebbe anche essere ricercata in via amministrativa, ma, comunque, con un *iter* lunghissimo che porterebbe all'exasperazione padri di famiglia che hanno conseguito con molti sacrifici un titolo di studio e che non hanno la possibilità di utilizzarlo. E ne sollecito l'approvazione non perchè ne sia io il proponente, peraltro assieme a colleghi di tutte le parti politiche, ma perchè sono convinto che è giusto.

Io spero di aver con ciò tranquillizzato la Commissione sull'assoluta serietà dell'iniziativa di Urbino.

Mi permetto ora di suggerire una lieve modifica al testo dell'articolo unico, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « del concorso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e », la parola: « comunque ». Ciò per fugare la preoccupazione che possa non essere ritenuto valido non solo il titolo conseguito nel giugno-luglio 1967 ma anche quello conseguito con studi compiuti in parte nel periodo in cui non era stato ancora disposto il pareggiamento.

P R E S I D E N T E . Forse sarebbe meglio dire: « A fare inizio da... ».

V E N T U R I . Per la forma mi rimetto alla Commissione; però vorrei fosse tenuta presente anche questa preoccupazione.

B E L L I S A R I O . A me sembra che le considerazioni del senatore Donati debbano essere seriamente valutate perchè, sia pure indirettamente, egli ha riportato qui in discussione il problema di fondo concernente la preparazione degli insegnanti di educazione fisica. Quante volte, infatti, ci siamo riuniti per approvare leggi che dovevano provvedere per strade oblique alla preparazione degli insegnanti di educazione fisica? In effetti dobbiamo lamentare una vera e propria carenza di istituti per la formazione di professori di educazione fisica.

Lasciamo stare, per il momento, il problema se sia il caso di ricorrere ancora a degli istituti speciali o, non piuttosto, alla creazione di una Facoltà *ad hoc* per la preparazione dei professori di educazione fisica (io sono di quest'ultimo parere). Non possiamo, però, trascurare il fatto che oggi lo Stato italiano non provvede alla formazione dei professori di educazione fisica, perchè non istituisce un numero di istituti adeguato alle esigenze della scuola, che aumentano sempre più. Tanto è vero che con una certa frequenza, come dicevo, siamo costretti ad approvare leggi per autorizzare coloro che già insegnano di fatto l'educazione fisica ad acquisire, attraverso i famosi corsi estivi, un titolo che probabilmente, essi avrebbero ottenuto nei normali istituti.

Quindi, il fatto che sorgano degli istituti per iniziativa privata ritengo sia positivo e benefico. Ciò non toglie, evidentemente che lo Stato, attraverso il suo organo di controllo che è il Governo, debba garantirsi della serietà di questi corsi.

È ovvio, peraltro, che ogni qual volta si assumono iniziative di questo genere vi è un periodo iniziale di inevitabile rodaggio (a questo punto vorrei che i colleghi si soffermassero a considerare non soltanto il processo evolutivo degli istituti di educazione fisica ma quello ben più vasto delle Facoltà di altro genere e addirittura di Università, come è avvenuto per esempio per l'Abruz-

zo) che non intacca la serietà di intenti di coloro che le pongono in atto.

Ed è altresì ovvio che, da parte dell'organo di controllo, vengano effettuate ispezioni: non è detto che tali ispezioni debbano dare all'organo di vigilanza (in questo caso al Ministero della pubblica istruzione) elementi tali da provocare immediatamente il riconoscimento dell'iniziativa. D'altro canto, la carenza di tali elementi può anche attribuirsi non a mancanza di serietà, quanto a fattori molteplici, primi dei quali l'insufficienza di attrezzature e l'inadeguatezza dei locali, fatti negativi destinati a essere superati da provvedimenti attuabili nel corso della successiva attività dell'ente.

A mio avviso, nel confronto tra la strada anomala che usiamo seguire per attribuire il titolo agli insegnanti di educazione fisica attraverso i corsi estivi e queste iniziative, il giudizio deve essere positivo per la seconda soluzione, in quanto, ad onta delle possibili carenze di organizzazione, si tratta di istituzioni senz'altro più serie dei corsi estivi.

A questo punto vorrei richiamare alcuni precedenti. In Abruzzo furono istituite nel 1960-61 ben quattro Università, che non ottennero alcun riconoscimento; anzi, il Ministro della pubblica istruzione di allora fece pervenire agli studenti, ai loro familiari e alle autorità locali delle province in cui esse sono ubicate un avvertimento che può così essere riassunto: badate che i titoli rilasciati da queste Università non sono validi; di conseguenza è rimesso alla vostra responsabilità di genitori la decisione di mandare i figli a frequentare delle facoltà che non daranno diritto ad alcun titolo riconosciuto. Tale avvertimento fu ripetuto per ben tre anni di seguito. Ma al quarto anno venne il riconoscimento delle varie Facoltà e tutti gli studenti che le avevano frequentate nonostante l'ammonimento del Ministro ottennero il riconoscimento della validità dei corsi di studio eseguiti.

D O N A T I . Ricorda a quali discussioni ha dato adito questo? E ora dobbiamo considerarlo come precedente valido per tutti?

B E L L I S A R I O . E qui si inserisce la questione giuridica. A questo punto (io non ho alcuna pretesa di avere capacità di giudizio in materia giuridica), l'avvenuto riconoscimento della Facoltà...

D O N A T I . Ma con legge, non con decreto!

B E L L I S A R I O . No, quella facoltà venne riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica, così come è avvenuto per l'Istituto di Urbino: in forza di quel decreto vennero rilasciati regolarmente diplomi a studenti che pure erano avvertiti della non regolarità del corso che frequentavano.

A questo punto, pur ribadendo di non essere in grado di esprimere un giudizio di natura giuridica, vorrei far rilevare che si inserisce (a mio parere) il principio della autonomia delle facoltà universitarie. Cioè, in altre parole, è il senato accademico che stabilisce, all'interno dell'Università, la validità dei corsi per il conseguimento della laurea o del titolo finale.

Insomma, con questo voglio dire che, effettivamente, il provvedimento al nostro esame è pleonastico da un punto di vista giuridico, poichè quando la Facoltà è legalmente riconosciuta, è questa che decide del corso.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Facoltà non può riconoscere dei corsi che non siano, di diritto, riconosciuti anche dallo Stato.

B E L L I S A R I O . Parlo di quei corsi che vengono svolti all'interno dell'istituto.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di corsi non ancora riconosciuti: e allora, come fa la Facoltà a riconoscerli?

B E L L I S A R I O . Di fatto, però, avviene come ho detto io. Anzi, in quel caso è avvenuto, nonostante l'avvertimento della non validità dei corsi. Aggiungo a questo l'altro precedente che ha ricordato il collega Donati e cioè quello della Facoltà di eco-

nomia e commercio dell'Aquila che non era stata riconosciuta. Per salvaguardare i diritti degli studenti che avevano frequentato quei corsi abbiamo approvato una legge in forza della quale gli studenti stessi potessero iscriversi ai corsi successivi delle università statali.

**DONATI.** E se questi sono i precedenti, dobbiamo forse proseguire su questa strada?

**BELLISARIO.** Ma fino ad ora è stato fatto così!

**DONATI.** E dobbiamo seguitare?

**BELLISARIO.** Evidentemente la mia è una interpretazione dal punto di vista giuridico.

**PRESIDENTE.** Direi che questo è un profilo più che altro politico.

**DONATI.** E proprio sul piano politico mi rifiuto di pensare che il Parlamento debba solo rilasciare sanatorie!

**BELLISARIO.** Ora è stata sollevata anche la questione dei titoli di ingresso all'istituto. Se non ci sono opposizioni, io proporrei un emendamento — il cui testo è in elaborazione dal collega Bettoni — con cui si preciserà che tale riconoscimento avrà luogo solo quando l'ammissione all'istituto si sia verificata col possesso del prescritto titolo di iscrizione secondaria di secondo grado.

Non so se ci possano essere obiezioni, ma questo potrebbe tranquillizzare il senatore Donati.

**PRESIDENTE.** Però è un po' mortificante! Ad ogni modo vediamo di porre i giovani fuori di questa contesa.

**DONATI.** Io credo di sapere se le censure mosse all'ISEF di Urbino siano fondate.

**PRESIDENTE.** Senatore Donati, tutte le cose umane hanno bisogno di

un certo rodaggio; è facile dunque trovare delle inefficienze in una istituzione recente. Questa è pratica di vita.

**SCARPINO.** Come premessa dirò che se fossi stato convinto di tutti i motivi elencati dal senatore Donati a sfavore dell'Istituto superiore di educazione fisica in Urbino, non avrei posto neppure la mia firma al disegno di legge assieme al collega Venturi ed altri, il quale invece sana una situazione che certamente merita di essere normalizzata.

Non starò qui a ricordare quante volte il Governo è intervenuto per sanare situazioni anomale proprie di questa disciplina, non essendoci ancora una legge organica per il riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica e per la riorganizzazione dei servizi relativi: lo ha già fatto il senatore Bellisario. Dirò soltanto che si è ravvisata l'opportunità di avviare questi insegnanti agli ISEF statali per avere una garanzia di preparazione efficiente e valida dal punto di vista dell'esercizio della professione. La disciplina dell'educazione fisica registra, in verità, fatti clamorosi: si dice che negli anni passati persone che furono chiamate o che riuscirono ad ottenere ore di insegnamento di educazione fisica non solo non fossero fornite del titolo specifico, ma avessero addirittura titoli inferiori a quelli della scuola secondaria di primo grado. Ma non voglio insistere su questo punto.

Il senatore Donati, che tanto ha insistito a sottolineare le critiche naturalmente interessate contenute in quella specie di opuscolo al quale ha fatto riferimento, non ha sentito però il bisogno di informarsi se il corpo docente e i dirigenti dell'ISEF di Urbino siano all'altezza di dirigerlo. Ebbene, in proposito posso dire che a me non pare che i dirigenti attuali di questo Istituto ed il corpo docente che agiva prima del suo riconoscimento non fossero in grado di assolvere ai compiti che erano loro demandati: anche se probabilmente vi sarà stato — come del resto è stato rilevato dall'onorevole Presidente — un periodo difficile di rodaggio per quanto riguarda le attrezzature e

gli impianti, per quanto riguarda cioè la parte tecnica, ritengo che per quanto si riferisce invece alle materie teoriche si possa essere perfettamente tranquilli sulla serietà dei corsi e sulla qualità dei docenti dell'Istituto in questione.

**D O N A T I .** Se sono esattamente informato, vi sono stati persino dei funzionari ministeriali.

**S C A R P I N O .** Anche a questo darò una risposta.

Il senatore Donati — che peraltro apprezzo moltissimo per l'esperienza e l'intelligenza con cui affronta l'esame dei vari disegni di legge offrendo un quadro sempre chiaro e completo della situazione della disciplina che di volta in volta cerchiamo di raccogliere in norme di legge — questa volta invece ha abbandonato la visione più generale appuntando la sua attenzione sul alcuni aspetti particolari che — ripeto — se fossero veri mi convincerebbero a tacere e a votare contro questo disegno di legge del quale sono io stesso firmatario.

Tutti noi comunque gradiremmo sentire dall'onorevole rappresentante del Governo una risposta ai vari quesiti posti dal senatore Donati.

Per attenermi più strettamente alla discussione, dirò quindi che la breve ma chiara illustrazione del disegno di legge fatta dal senatore Limoni ed i motivi addotti per sostenere l'opportunità della sua approvazione mi trovano pienamente consenziente.

È indubbio che il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1967, n. 265, con il quale è stato istituito in Urbino l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, presenta una lacuna che, a mio avviso, va colmata soprattutto per il danno che il non specificato riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma conseguito dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica ha già recato agli allievi. È stato qui già ricordato che a questi allievi — cui è stata revocata la nomina all'insegnamento — sono decaduti dalla graduatoria provinciale per gli incarichi per il corrente anno scolastico, e si de-

vono accontentare così di poche ore di insegnamento a prezzo di gravi disagi per la lontananza dalla sede di residenza.

C'è di più: questi allievi, se ammessi agli orali del concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, avendo sostenuto la prova scritta il 1° di questo mese, rischiano di perdere ogni diritto qualora il diploma non sia riconosciuto valido. E a me non pare giusto (a meno che il Governo non confermi i dubbi, le perplessità affacciate dal senatore Donati) che questi allievi debbano riprendere gli studi *ab initio*, ripetere tre anni e poi aspettare che il Ministro bandisca un nuovo concorso e poi immettersi, con un ritardo di sei anni, nella carriera della scuola.

Questa ragione e altre, senatore Donati, mi spingono a ricordare l'impegno assunto dal Governo di affrontare — o con una legge organica di sua iniziativa, o colle proposte di legge giacenti presso le Commissioni della Camera e del Senato, eventualmente migliorate ed emendate — il problema del riordinamento degli studi superiori di educazione fisica e della conseguente riorganizzazione dei corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Dico ciò anche in considerazione delle continue ingerenze di organismi ministeriali (è stato ricordato l'Ispettore centrale) che quasi sempre sono motivo di confusione nelle questioni riguardanti la formazione e il reclutamento del personale insegnante; si tratta di ingerenze che di fatto hanno isolato l'educazione fisica dalle altre discipline scolastiche, dissociandola e distaccandola dal processo unitario che deve investire tutte le materie d'insegnamento.

Pagano le conseguenze di certe circolari contraddittorie, che mal interpretano i decreti del Ministro della pubblica istruzione, anche coloro che si sono abilitati onorevolmente per pubblico concorso, sostenendo prove scritte ed orali. Appena pochi minuti fa ho ricevuto la telefonata di un insegnante con abilitazione didattica, la quale vorrebbe che si chiarisse qual è la sua posizione, dal momento che non le sono stati valutati certi titoli acquisiti precedentemente al conseguimento del titolo specifico.

Ricordo al sottosegretario Elkan, allora presente, che in un nostro ordine del giorno (firmato, credo, anche dal collega Stirati), presentato in sede di esame del disegno di legge che istituiva corsi triennali di formazione presso l'ISEF a favore degli insegnanti compresi negli elenchi speciali, auspicavamo che una legge intervenisse al più presto per evitare le rivendicazioni di altre provvidenze a carattere di sanatoria. Tale ordine del giorno fu accolto dal Governo.

Aggiungerò che l'espansione della scuola italiana, specie nel settore primario e secondario di primo grado, richiede personale di educazione fisica altamente qualificato. Altre volte ho rilevato come questa necessità scaturisca anche dal fatto che nella scuola elementare e media non vi sono soltanto ragazzi ben formati, fisicamente adatti a sostenere gli esercizi di educazione fisica. I ragazzi in età scolare e nella preadolescenza presentano non di rado conseguenze di paramorfismi che si manifestano in vario modo; ma per essi non c'è un intervento adeguato, in quanto mancano gli specialisti, manca il personale qualificato. Certo, potrei anche fare mio il ragionamento del senatore Bellisario: è preferibile avere un insegnante il quale abbia frequentato, anche se in maniera non ortodossa, il corso di studi di un istituto superiore di educazione fisica, anche libero, anzichè quel personale che viene raccolto dai provveditorati per soddisfare le esigenze della scuola e che non ha alcun titolo specifico.

Ma voglio dire di più: già premono, con lettere e ordini del giorno, gli insegnanti che sono sprovvisti di titolo specifico e che sono fuori degli elenchi speciali per ottenere un provvedimento di sanatoria della loro situazione. Ora, quando si rappresenta questo quadro abbastanza squallido e preoccupante in una disciplina che, ripeto, ha il suo valore — per comprendere il quale non è il caso di ricorrere ai giudizi degli specialisti, ma basta guardare i piani di studio, le materie che vengono affrontate, o basta andare all'ISEF di Roma dove questi allievi in certi giorni lavorano 18 ore su 24...

**D O N A T I .** Se gli ISEF fossero tutti all'altezza di quello di Roma, io darei non uno, ma venti voti favorevoli!

**S C A R P I N O .** Inoltre, onorevoli colleghi, io sento il bisogno di ricordare che nella relazione del Ministro della pubblica istruzione sulla scuola è espressa l'esigenza di assicurare all'educazione fisica un personale selezionato e preparato scoraggiando quelle iniziative varie, quali appunto la creazione di istituti liberi di educazione fisica che, come è detto nella relazione a pagina 131, « se pure animati di ogni buona volontà... non sembra diano in generale le migliori garanzie che assicurino all'insegnamento dell'educazione fisica un livello veramente universitario ».

Dico queste cose per richiamare il Governo ad una maggiore prudenza e coerenza con quanto afferma in linea di principio nelle sue relazioni, principio di cui, poi, puntualmente non tiene conto allorchè accetta di riconoscere legalmente quegli ISEF liberi che doveva scoraggiare prima che sorgessero, anche per non dover poi ricorrere a leggende che correggano le sviste quali quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto, appunto, l'Istituto superiore di Urbino.

Queste iniziative vanno, a mio parere, scoraggiate in un solo modo, e cioè affrontando il problema dell'educazione fisica con una legge organica fortemente innovativa, che liberi la disciplina dalle ipoteche e dalle incrostazioni burocratiche che nel tempo si sono venute consolidando. E il collega che mi ha preceduto ha perfettamente individuato queste incrostazioni e queste ipoteche. C'è gente al Ministero che sfugge al controllo del Ministro e che presenta al Ministro stesso certe circolari che creano tutta una serie di contraddizioni e di esagerazioni in quelle legittime aspettative degli insegnanti di educazione fisica.

Io rinnovo questa raccomandazione e soprattutto mi rivolgo al Presidente, perchè voglia mettere all'ordine del giorno della nostra Commissione il disegno di legge numero 1605 che porta la mia firma e quella del senatore Salati; detto disegno di legge

(per il quale è già stato nominato il relatore), nelle norme transitorie, tra l'altro prevede che si possano sanare queste situazioni così difficili, confuse, caotiche e contraddittorie.

Tuttavia con il disegno di legge che ho presentato qui al Senato, si possono ancora soddisfare, attraverso norme transitorie, le rivendicazioni di chi già insegna nella scuola ma non è di ruolo, e soprattutto le esigenze dei giovani che aspirano alla piena valorizzazione dell'educazione fisica a livello veramente universitario, come afferma l'onorevole Ministro, con corsi di laurea e corsi di specializzazione. La scuola ha oggi bisogno, soprattutto per garanzia dei bambini e dei pre-adolescenti che la frequentano, di personale qualificato e altamente specializzato, di personale, cioè, che abbia frequentato corsi di perfezionamento. D'altra parte l'istituzione di corsi universitari a livello di laurea e di dottorato di ricerca è diventata una necessità perchè è giunto ormai il tempo che anche questa disciplina — per la quale personalmente mi batto con molta passione, convinto come sono di operare per il bene della scuola italiana — abbia il suo giusto riconoscimento, e sia pienamente valorizzata, onde possa soddisfare le esigenze di tutte le famiglie e soprattutto dei giovani.

Non starò ad insistere sulle questioni giuridiche. Concludo dicendo che a mio giudizio l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, prima libero e poi legalmente riconosciuto, non è assimilabile dal punto di vista della serietà e qualità dei docenti e del rettore, ad altri ISEF attualmente esistenti in Italia. Vi sono state altrove, specie nel Mezzogiorno, situazioni in cui strani personaggi (non voglio qualificarli altrimenti) hanno preso iniziative poco serie, il che ha creato e continua a creare nel Governo un forte imbarazzo: ma questo non è affatto il caso dell'ISEF di Urbino.

Noi riteniamo pertanto che il provvedimento in discussione vada giustamente incontro ad aspettative degli allievi che sono legittime, soprattutto dopo l'impegno preso dal Governo di esaminare il problema con un disegno di legge organico come quello

giacente al Senato (anche alla Camera esistono molte proposte di legge per l'educazione fisica, ma non si tratta di provvedimenti organici). Penso dunque che la Commissione possa esprimere il proprio voto favorevole, impegnandosi a studiare fin d'ora il modo per uscire dalle *impasses* in cui continuamente incorriamo onde dare a questo personale della nostra scuola tutto l'apprezzamento che merita.

Lo sviluppo della società si misura anche attraverso lo sviluppo di queste strutture di educazione fisica le quali, in Russia, in Jugoslavia, credo costituiscano un punto fondamentale del bilancio della Pubblica Istruzione. D'ora in poi, invece di disperdere le iniziative in mille rivoli, cerchiamo di concentrare il nostro sforzo al fine di dare all'educazione fisica la giusta collocazione e valorizzazione attraverso un'attrezzatura di tipo universitario.

**S T I R A T I .** Non posso che esprimere il mio voto favorevole a questo disegno di legge, anche dopo avere ascoltato certe considerazioni le quali senza dubbio fanno riflettere. Non voglio addentrarmi nell'argomento giuridico, sia perchè non sono un esperto del diritto, sia perchè ritengo che forse tanto la lettura del decreto presidenziale quanto quella dello statuto non consentano di concludere con una qualificazione di questo provvedimento come provvedimento puramente e semplicemente interpretativo.

Voglio dire che forse non si tratta di un chiarimento, di un'interpretazione che si deve dare attraverso il presente disegno di legge, perchè non c'è nulla di poco chiaro nel decreto presidenziale. Si tratta semmai di colmare una lacuna e se la Commissione ha questo intendimento, io sono pienamente d'accordo; se invece le cose non stanno in questi termini, se la Commissione ritiene che i corsi svolti dal 1964 al 1967 non debbano essere riconosciuti, allora è tutto un altro discorso.

Io vorrei fare appello ad altri motivi, che del resto sono stati esposti negli interventi di alcuni colleghi, per esempio del senatore Scarpinò e del senatore Venturi. Io



vorrei invitare la Commissione a meditare sul fatto che l'ISEF di Urbino è stato riconosciuto con decreto presidenziale — questo è un elemento dal quale non possiamo prescindere —, e quindi a distinguere le due questioni sollevate dal collega Donati.

Vi è una questione di principio: riguarda il sorgere di certe iniziative. Posso essere d'accordo con il senatore Donati che non bisogna incoraggiare così indiscriminatamente tutte le iniziative, molte delle quali sono senza dubbio da deplorare. Su questo punto noi socialisti siamo stati sempre molto chiari e abbiamo detto che occorre inquadrare tutto nella programmazione scolastica, cioè in una visione ampia che investa anche questo problema degli istituti superiori di educazione fisica. Vogliamo, quindi, essere noi a programmare queste iniziative e non si può lasciare a chicchessia una facoltà del genere.

Ma vi è un'altra questione, e cioè il riconoscimento di questi corsi, dal 1964 al 1967, frequentati dagli studenti dell'ISEF di Urbino.

Ed allora io ritengo che, se il riconoscimento dell'Istituto superiore di Urbino è stato dato con decreto presidenziale, evidentemente il giudizio ministeriale ai fini dello stesso si è certamente riferito non solo agli ultimissimi tempi della vita dell'Istituto, ma anche ai periodi precedenti.

Da parte di alcuni onorevoli colleghi è stato inoltre rilevato — se non sbaglio — che l'istituzione di questo Istituto è stata incoraggiata dal Ministero della pubblica istruzione e che sono stati espressi giudizi favorevoli sulla serietà dei corsi in questione: sono cose che evidentemente noi dobbiamo valutare ai fini dell'approvazione del presente disegno di legge.

È necessario peraltro considerare che se nel suo funzionamento si è registrata qualche disfunzione, questa si è verificata nei primi mesi di vita: è evidente infatti che soltanto con il passare degli anni si può raggiungere un alto livello di funzionamento. Ma noi non possiamo per questo ritenere che non sia giusto concedere agli allievi che hanno frequentato tali corsi il riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma conseguito presso l'Istituto.

Direi quindi che non si tratta di dare in questo caso la nostra approvazione al provvedimento in esame *pietatis causa*, anche se non possiamo non riconoscere che la maggior parte degli allievi — quasi tutti piuttosto anziani — ha frequentato i corsi a prezzo di immensi sacrifici.

Come ho già detto all'inizio del mio intervento, non è il caso qui di uniformarsi ai precedenti deplorabili che si sono già verificati (vedi il riconoscimento di corsi di facoltà universitarie) perchè si tratta di una strada estremamente pericolosa: ma dobbiamo piuttosto tenere presente che vi è scarsità di istituti del genere e che quindi è impossibile infrenare tutte le iniziative in questa direzione.

È necessario inoltre considerare che l'ISEF di Urbino è sorto collateralmente all'Università e che quindi non rappresenta un'iniziativa di alcuni privati o di altri enti che non offrano garanzia di buon funzionamento dell'istituto medesimo. Ed infine lo stesso riconoscimento ricevuto dall'Istituto di Urbino il 3 marzo 1967 deve considerarsi garanzia di validità di quei corsi, in quanto non sarebbe avvenuto se il Ministero non avesse dato un giudizio positivo sui corsi medesimi.

L I M O N I , *relatore*. Mi sembra che alle osservazioni fatte dal senatore Donati — unico, se non sbaglio, ad avere sollevato obiezioni in ordine all'approvazione del presente provvedimento — sia stato sufficientemente risposto nel corso dei vari interventi. Per non ripetere le stesse cose, mi rimetto quindi a quanto è stato già detto dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo intanto dire al senatore Donati che se il Ministero è arrivato soltanto nel marzo del 1967 al pareggiamento dell'Istituto di Urbino lo si deve al fatto che ha dovuto attendere che soprattutto le attrezzature dell'Istituto fossero pienamente operanti e del tutto soddisfacenti ai fini dell'Istituto stesso; il che d'altra parte non inficia completamente i corsi che nel frattempo si sono tenuti pres-

so l'Istituto di Urbino, come lasciano in un certo senso intendere quelle notizie che il senatore Donati ci ha fornito e che sono state tratte da una comunicazione che, ovviamente, è basata anche su specifici e ben riconoscibili interessi, contrari ad un riconoscimento dei titoli rilasciati dall'Istituto di educazione fisica di Urbino.

D'altronde, pervenuto nel marzo 1967 al riconoscimento dell'Istituto di Urbino, il Ministero — e questo va segnalato al senatore Limoni — non poteva non fare quello che ha fatto, perchè non è sostenibile la tesi che, una volta riconosciuto l'Istituto nel marzo 1967, dovesse essere riconosciuta anche tutta la sua attività svolta precedentemente; nè si poteva pretendere che il decreto contenesse una data di decorrenza della validità dei corsi impartiti perchè, siccome c'è una precisa disposizione di legge a questo riguardo — la quale dice che gli istituti universitari hanno valore dall'anno accademico successivo a quello della loro approvazione — nessun decreto può fissare una data in difformità da quella prevista dalla legge.

Questa è la situazione. Allo stato, quindi, della legislazione attuale, il Ministero non poteva che rispondere come ha risposto ai quesiti posti dai provveditori agli studi e cioè nel senso che i tre anni di corso precedenti al riconoscimento non potevano essere del tutto validi ai fini previsti dalla legge. Naturalmente si può modificare la situazione ed è questo l'intendimento del presente disegno di legge, di fronte al quale vorrei però sottolineare qualche perplessità dovuta soprattutto ai precedenti che si aprono con questo provvedimento e che si aggiungono ad altri precedenti che sono stati qui richiamati e che, in realtà, dovrebbero incoraggiarci — come è stato detto più volte — a non favorire il sorgere, talvolta ingiustificato, d'iniziativa di carattere universitario. Ci sono altri ISEF che battono alle porte, certamente meno seri di quello di Urbino; altre iniziative universitarie che premono per avere il riconoscimento e non solo da una certa data, ma anche per quello che da loro è stato fatto prima di quella data.

Naturalmente l'approvazione di questo disegno di legge indebolisce la resistenza che

stiamo facendo e cercheremo di fare nei confronti di tali riconoscimenti. Io avevo il dovere di esporre alla Commissione queste perplessità del Governo.

Tuttavia debbo anche aggiungere che il caso particolare di Urbino merita una specifica attenzione e vorrei dire anche uno specifico apprezzamento, perchè allo stato delle cose si tratta di un Istituto di notevole serietà inserito in un ambiente universitario molto austero e di grande impegno. Il Ministero si rende conto delle esigenze dei giovani che hanno seguito tre anni di corso, del pericolo di costringerli a rifrequentare quei corsi e via dicendo; d'altra parte ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che rappresenta la totalità della volontà politica di questa Commissione.

Quindi, per queste considerazioni conclusive relative in particolare alle caratteristiche positive dell'ISEF di Urbino, alle esigenze indubbiamente esistenti dei giovani e poi all'unanimità, direi, dei gruppi politici nella presentazione del disegno di legge, il Governo si rimette alla decisione della Commissione. Gradirebbe indubbiamente l'inserimento di quell'emendamento preannunciato dal senatore Bellisario che precisa che sono validi soltanto diplomi rilasciati ai candidati in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

**D O N A T I .** La domanda che faccio, unicamente per una ragione di scrupolo, è la seguente: l'Istituto di Urbino è nato nel 1963 ed è stato riconosciuto nel 1967; quindi dopo un periodo di quattro anni. Ora, ai giovani che hanno frequentato il corso, dopo tre anni quale titolo è stato rilasciato?

**R O M I T A ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Siamo ora di fronte ai primi diplomati!

**D O N A T I .** Allora (dobbiamo essere chiari) l'Istituto di Urbino ha cominciato a funzionare nel 1964-65 e non nel 1963. Quindi abbiamo se non altro la tranquillità di non prevedere il riconoscimento dei titoli di quattro o cinque anni fa. Praticamente, dunque, con questo disegno di legge operiamo una sanatoria relativamente a tut-

ti gli esami, ma ciò dovrebbe valere solo ai fini del diploma conseguito presso l'Istituto di Urbino. E se un giovane si fosse trasferito dall'Istituto di Urbino a quello di Bologna o di Roma? Questa è una cosa che depone molto male sulla serietà di questi istituti che accettano elementi i quali non hanno titoli validi. La realtà, onorevoli colleghi, è che abbiamo una serie di istituti che non funzionano.

**BELLISARIO**. Semmai che non funzionano dal punto di vista giuridico.

**DONATI**. Prego il Ministero di voler mettere un freno perchè via via che approfondiamo l'argomento sorgono motivi di maggiore perplessità, se non addirittura di opposizione. Per queste considerazioni, quindi, mi asterrò dal votare il presente disegno di legge. Tecnicamente — torno a ripetere — è tutto sbagliato ciò che si sta facendo; ma c'è un problema umano e posso anche essere d'accordo sulla sanatoria che si intende operare, purchè il provvedimento sia adottato a favore anche degli studenti che da Urbino si sono trasferiti altrove inserendosi illegittimamente in altri istituti.

**ELKAN**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I consigli degli altri istituti hanno dato il loro riconoscimento sulla base della dimostrazione di ciò che detti studenti avevano fatto.

**PRESIDENTE**. Cerchiamo di concludere. Il senatore Venturi insiste nell'emendamento aggiuntivo relativo alla parola « comunque »?

**VENTURI**. Insisto.

**PRESIDENTE**. Lo metto ai voti.  
(È approvato).

Quanto alla norma limitativa proposta dal senatore Bellisario, essa, piuttosto che come comma aggiuntivo, potrebbe essere formulata come emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « entrata in vigore dello statuto medesimo », le seguenti altre:

« ,da parte di coloro che in detto Istituto siano stati ammessi essendo in possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ».

**BELLISARIO**. D'accordo.

**PRESIDENTE**, Metto ai voti l'emendamento predetto, che è stato accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato che, con una modifica di coordinamento formale, risulta così formulato:

*Articolo unico.*

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in educazione fisica conseguito, nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e comunque successivamente alla entrata in vigore dello statuto medesimo, da parte di coloro che in detto Istituto siano stati ammessi essendo in possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, del menzionato statuto.

(È approvato).

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, viene ripresa alle ore 17,25.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali » (2030)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione in ruolo del personale di

ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali » (2030) di iniziativa dei senatori Genco, Lombardi e Francesco Ferrari.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge che, su richiesta unanime della Commissione, il Presidente del Senato ha deferito alla nostra Commissione in sede deliberante.

**D O N A T I**, *relatore*. A nome del comitato ristretto (al quale, il 17 maggio scorso fu affidato l'esame degli articoli) ed in qualità di relatore di questo disegno di legge, darò contezza dell'attività svolta in numerose riunioni: il testo al nostro esame è il quarto o il quinto che il comitato ha elaborato in tempi successivi nel tentativo di tenere conto delle varie esigenze che man mano sorgevano.

La prima esigenza da soddisfare è stata quella di trovare una sistemazione del personale degli istituti professionali. A differenza degli altri insegnanti, questi sono stati impegnati in un tipo di attività che ha reso impossibile la loro sistemazione in ruolo.

La seconda esigenza è stata quella di iniziare il riordinamento di questa scuola, che nel futuro, almeno nel quadro delle ragionevoli previsioni, dovrebbe accogliere una massa notevole di giovani italiani, e che merita quindi la massima considerazione ed il massimo impegno.

Ci sono però altri problemi. I presentatori avevano formulato questo provvedimento vedendolo nel quadro dell'istruzione professionale. Il comitato invece lo ha visto nel quadro più vasto di tutta la scuola italiana; pur riconoscendo le particolari esigenze degli istituti professionali, esso ha dovuto tenere conto di una serie di proposte in corso e di una serie di precedenti che riguardano lo stato del personale di tutta la scuola italiana.

C'era da risolvere il problema del personale, che, a causa della riforma della scuola media, è stato privato della cattedra che ricopriva con pieno diritto. Si trattava infatti di personale di ruolo che la riforma della scuola media aveva sacrificato, e per il quale la stessa riforma aveva previsto altra sistemazione in altro tipo di scuola;

purtroppo invece dal 1963 ad oggi questo personale non ha trovato ancora una sua sistemazione definitiva: non possiamo evidentemente dimenticare questo personale.

C'era inoltre il problema del personale delle scuole tecniche trasformate in istituti professionali. Le graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, se ricordo bene, in questo caso erano rimaste inattive. Esse non hanno funzionato, in quanto erano venute meno le scuole per le quali le graduatorie stesse erano state fatte. Il comitato perciò non poteva ignorare questo problema, come non poteva d'altra parte ignorare altri problemi paralleli a quelli cui è voluto venire incontro il disegno di legge n. 974, d'iniziativa del collega Bellisario, che noi abbiamo approvato stamane. Ciò era necessario perchè, operando in una scuola, non dico identica, ma parallela per l'età degli studenti e per l'impegno che vi si richiede, non si potevano creare norme difformi.

Questa serie di problemi — e ho accennato soltanto a quelli derivanti da riforme effettivamente attuate fino ad oggi — hanno inevitabilmente complicato la situazione ed hanno richiesto da parte nostra un impegno non facile, nel tentativo di salvare il salvabile del progetto di legge originario di iniziativa del collega Genco, che andava coordinato anche con questa serie di esigenze.

Non ci sarebbe bisogno di aggiungere poi che avvenimenti abbastanza recenti, come l'approvazione del disegno di legge (n. 2378) sui bienni, anche se non di per sè idonei a modificare l'ordinamento vigente, debbono pur tuttavia essere presenti alla nostra mente, tanto più che siamo convinti che, qualora quel disegno di legge venga favorevolmente accolto dall'altro ramo del Parlamento, andrà a costituire un tutto organico con le disposizioni del disegno di legge n. 974, esaminato stamane, e di questo che stiamo esaminando.

Sono questi tutti motivi che voi potete capire e che giustificano il ritardo con cui il comitato si presenta alla Commissione col suo lavoro; essi però indicano anche che il comitato non si è attardato per incuria o per trascuratezza, ma perchè esiste-

vano obiettivi fatti che lo hanno costretto ad esaminare in momenti e con intendimenti diversi, sempre in rapporto alle situazioni in cui ci siamo venuti a trovare, questo disegno di legge.

Siamo dunque arrivati ad un testo che, strano a dirsi, ieri sera ha trovato nel Comitato ristretto unanimi consensi; non vi è stato infatti problema che ieri sera non abbia trovato una soluzione assolutamente concorde tra tutti i presenti.

Questo disegno di legge viene quindi a voi nelle condizioni ideali per un rapido esame e per una rapida definizione; esso viene anche con pochissimi emendamenti rispetto al testo concordato a suo tempo e da voi conosciuto perchè distribuito in bozze di stampa: gli emendamenti — pochissimi — che sono stati portati ieri sono per lo più sostanzialmente formali.

Vi era in verità un solo emendamento di apparente rilievo, in quanto era implicito nell'impostazione del provvedimento stesso; esso era determinato dalla necessità di colmare una lacuna che era rimasta nella stesura definitiva.

Per queste ragioni credo che potremo passare agli articoli ed approvarli con una certa rapidità ed anche, per l'impegno che i membri del comitato hanno posto nel compiere il loro lavoro, con una certa tranquillità e serenità.

L'unico punto, che poteva far sorgere qualche preoccupazione, è stato superato con un mandato al Governo ad agire secondo l'esito della proposta di legge sui bienni. Noi abbiamo lasciato al Governo la responsabilità di decidere su un problema fondamentale: vi erano materie alle cui cattedre si poteva accedere con le abilitazioni più diverse e con i titoli di studio più vari e che in futuro, se sarà approvato il disegno di legge sui bienni — e sono sicuro di dire cosa giusta — dovranno necessariamente essere riservate agli insegnanti di lettere: sono le materie che rientrano nella cosiddetta « cultura generale ».

Nel momento in cui si prevede una loro trasformazione, non si può peraltro dimenticare la situazione degli insegnanti che da anni occupano queste cattedre.

La soluzione del non facile problema, resa ancora più complicata dai motivi già accennati di carattere procedurale, viene dunque affidata al Governo che (siamo certi) provvederà con tutta l'obiettività possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli insegnanti e tenendo soprattutto conto degli interessi, ben più importanti, della scuola. Noi dobbiamo ritenere infatti buone quelle leggi che non riguardino esclusivamente interessi personali, ma anche quelli di tutta la scuola; se invece ci facciamo prendere la mano da considerazioni di altra natura, allora facciamo delle leggi ampiamente criticabili.

Ciò che dico implica anche una certa autocritica: neanch'io sono esente da colpe. Ciò non mi impedisce di dire che la tendenza al corporativismo crea una legislazione che solo incidentalmente cura gli interessi della collettività.

Credo comunque di potere concludere questa mia anche troppo lunga relazione.

I criteri che informano questa proposta di legge sono abbastanza complessi; si è partiti dal principio che per prima cosa è necessario sistemare gli insegnanti che sono fuori ruolo. Per questo motivo i primi articoli riguardano il personale che non insegna negli istituti professionali, ma che ha acquisito peraltro un riconosciuto diritto ad una cattedra dopo essere stato per alcuni anni utilizzato nelle forme più diverse e strane.

Oltre a questo c'è stato un secondo criterio, cioè quello di trovare una collocazione di certe categorie considerate dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, le quali non hanno avuto neanche la più lontana utilizzazione.

La nostra preoccupazione è sorta prima di tutto per gli insegnanti degli istituti professionali che avendo il titolo di studio, l'abilitazione ed un certo numero di anni di servizio, possono giustamente aspirare a conservare la cattedra. Non si è voluto ripetere l'esclusivismo che si prevedeva nel testo del presentatore, in quanto pur permettendo a tutti di concorrere abbiamo dato la precedenza a coloro che hanno insegnato per un certo numero di anni negli istituti professionali; questi però nell'atto in

cui vengono preferiti, non devono fare concorrenza agli altri negli altri tipi di scuole. In questo modo si creerà un equilibrio di possibilità tra i vari concorrenti.

Un'altra preoccupazione è poi sorta per il personale per il quale non esiste problema di abilitazione o di titolo di studio, ma al quale viene richiesta soltanto una certa esperienza professionale. Infatti mentre per molti posti abbiamo richiesto il titolo di studio, per alcune cattedre sono necessarie un'esperienza pluriennale e delle benemeritenze indiscutibili. A questi insegnanti viene riconosciuto il diritto di permanere nella scuola, anche se non viene riservata la posizione invece prevista per coloro che sono forniti del prescritto titolo di studio.

In questo modo crediamo di avere garantiti gli interessi del personale della scuola, ma anche gli interessi della scuola che si giova dell'esperienza pratica di questo personale e che non ha alcun interesse a vederlo disperso.

Finalmente ci siamo occupati, nell'ultima parte, della creazione di cattedre e posti di insegnamento essenziali per garantire la possibilità di sistemazione del personale, perchè una delle difficoltà di questo tipo di scuola è proprio la mancanza di cattedre in organico.

Concludendo, penso che sia stata dalla sottocommissione compiuta un'opera utile: certamente questo disegno di legge contribuirà a migliorare la situazione di questo tipo di scuola.

**B A S I L E .** Desidero osservare preliminarmente che il comitato ristretto ha completamente capovolto il principio cui era ispirato l'originario disegno di legge: è rimasto il titolo del disegno di legge del senatore Genco, ma non so in che misura il presentatore potrà riconoscere in questo elaborato i principi che l'avevano ispirato. D'altra parte, le modifiche sostanziali che il comitato ha apportato costituiscono un esempio tipico dei frequenti cambi d'indirizzo di questa Commissione.

Cercherò di spiegarmi meglio. Furono elaborate diverse leggi tendenti a sistemare alcune categorie d'insegnanti, particolar-

mente in relazione all'ordine di studi cui questi insegnanti erano adibiti, specialmente nel caso degli istituti professionali. Siamo sempre stati tutti d'accordo sulla necessità di dare una sistemazione a quel personale che aveva retto, fatto funzionare e fatto progredire questi istituti, sebbene si trovassero in una situazione legislativa molto carente se non addirittura *extra legem*.

Ciò che io ho lamentato, e che sento il dovere di lamentare ancora adesso, è questo: ad alcune categorie di insegnanti (ad esempio quelli dei convitti nazionali, che pure sono stati inquadrati e inseriti in un ordinamento già definito come quello della scuola media) è stato riconosciuto il servizio prestato, anche se fuori ruolo e senza titolo di abilitazione, in modo molto più ampio e preferenziale di quello che viene fatto per questo insegnanti degli istituti professionali.

A me pareva, e pare tuttora, che ci sarebbero stati motivi molto più fondati per dare agli insegnanti degli istituti professionali, che praticamente hanno avuto il merito di tenere in piedi tali istituti in situazioni molto difficili, un riconoscimento almeno pari a quello degli insegnanti della scuola media. Invece ci limitiamo ai soli insegnanti forniti del titolo di abilitazione e non diamo agli altri la possibilità (come abbiamo fatto in altre occasioni) di conseguire l'abilitazione anche per gli anni successivi. . .

**D O N A T I , relatore.** Legga meglio l'ultimo articolo: il problema è considerato, senatore Basile.

**B A S I L E .** Mi era sfuggito. Mi dispiace. Ritiro quindi la questione preliminare che ho accennato.

Per quanto riguarda tutto il resto del disegno di legge, concordato in sede di comitato, vorrei limitarmi a delle osservazioni marginali che forse è più opportuno fare nel corso della discussione degli articoli. Ad una sola questione vorrei subito accennare: alla misura del 40 per cento riservata, dall'articolo 3, alle graduatorie per le cessate scuole tecniche ai sensi della legge n. 831. Si potrebbe passare al 50 per cento.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

130ª SEDUTA (21 dicembre 1967)

**D O N A T I .** *relatore.* Infatti così ha stabilito ieri sera, il comitato ristretto.

**B A S I L E .** Sta bene. Tuttavia il collega Donati non ha riferito su questo punto. . .

**B E L L I S A R I O .** In questo ha ragione il senatore Basile.

**B A S I L E .** Ad ogni modo, a parte le considerazioni generali che ho già svolto dichiaro fin d'ora che voterò a favore del disegno di legge, ritenendo però che poteva essere fatto in modo più completo, giusto ed equo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che la discussione si svolgerà sul testo concordato dalla Sottocommissione nominata il 17 maggio 1967, comunicato alla Commissione il 5 luglio successivo, e quindi distribuito in bozze di stampa.

#### Art. 1.

I presidi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti professionali di Stato, salve le disposizioni transitorie contenute negli articoli seguenti, sono nominati a seguito di concorso per titolo ed esami, ai quali sono ammessi i candidati che ne abbiano i requisiti in base alle norme vigenti per gli istituti di istruzione tecnica di corrispondente indirizzo integrate da quelle particolari relative all'istruzione professionale.

**D O N A T I ,** *relatore.* Una correzione formale. Alla quinta riga, è meglio dire, anzichè: « a seguito di concorso », « in seguito a concorso ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, appartenente ai ruoli delle scuole tecniche e professionali femminili soppresse, qualora non sia stato già immesso nei ruoli di istituti secondari di secondo grado, è inquadrato nei corrispondenti ruoli degli istituti professionali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge.

Tale inquadramento è altresì esteso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, previo esame-colloquio diretto ad accertare la idoneità alla cattedra da ricoprire, agli insegnanti di materie tecniche commerciali di ruolo nelle cessate scuole di avviamento professionale a tipo commerciale che non siano già stati immessi nei ruoli di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

**R O M A N O .** Ieri sera, in sede di comitato ristretto ho sollevato il problema dell'esame-colloquio al quale dovrebbero essere sottoposti gli insegnanti di materie tecniche commerciali che erano di ruolo nelle scuole professionali. Voglio risollevarla la questione in questa sede, perchè rimanga agli atti della Commissione.

Riteniamo che l'esame-colloquio non sia indispensabile, tanto più che stamattina abbiamo approvato con il disegno di legge n. 974 un criterio innovativo, in base al quale le abilitazioni conseguite prima del 1957 per le scuole medie sono valide anche per l'insegnamento nei bienni delle scuole secondarie superiori.

Trovandoci ora a discutere di insegnanti già di ruolo nella scuola che comunque dovranno essere utilizzati, soprattutto negli istituti professionali (altra utilizzazione possibile non vediamo) riteniamo che si debba sopprimere l'esame-colloquio, in quan-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)130<sup>a</sup> SEDUTA (21 dicembre 1967)

to questi insegnanti hanno già sostenuto delle prove di esame per essere ammessi nei ruoli della scuola media. Presento formalmente un emendamento tendente a sopprimere le parole « previo esame-colloquio diretto ad accertare l'idoneità alle cattedre da ricoprire ».

**D O N A T I**, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Romano di soprassedere. Come già ieri sera dicemmo, l'esame-colloquio è pienamente giustificato dal fatto che questi insegnanti passano dal ruolo *B* al ruolo *A*. È un vantaggio sensibile che nessuno dei loro colleghi dell'avviamento ha avuto; vantaggio per il quale, noti il collega Romano, valgono, ai fini dell'anzianità e degli scatti, tutti gli anni di servizio prestato in ruolo *B*, come se fossero prestati in ruolo *A*.

Quindi questa gente si vede a un certo momento aumentare lo stipendio del cinquanta per cento, mentre i loro colleghi (per esempio di lettere) della scuola media sono rimasti di ruolo *B*. Questo passaggio, quindi, deve essere almeno giustificato da un esame-colloquio, altrimenti veramente creiamo una sperequazione che non è accettabile: si arriverebbe altrimenti al punto di considerare una fortuna il fatto che portino via la cattedra, perchè così si ottengono ponti d'oro.

Per questo pregherei il collega Romano di non presentare l'emendamento.

**R O M A N O**. Mantengo l'emendamento. Vorrei nuovamente ricordare che stamattina abbiamo approvato in sede di disegno di legge n. 974 il criterio in base al quale anche gli insegnanti d'italiano, storia e geografia dell'ex avviamento possono partecipare ai concorsi del biennio superiore, limitatamente a queste materie, se sono insegnanti di ruolo nella scuola di avviamento.

**D O N A T I**, *relatore*. Partecipano al concorso ma non hanno precedenza assoluta.

**B E L L I S A R I O**. Voglio ricordare alla Commissione, per una valutazione obiettiva, che questi insegnanti di materie tecniche commerciali non hanno beneficiato del-

la legge 25 luglio 1966, n. 603: anche di questo dobbiamo tener conto.

**M O R A B I T O**. Cosa si vuol dire esattamente con le parole: « previo esame-colloquio diretto ad accertare l'idoneità alla cattedra da ricoprire »?

**B A S I L E**. È una abilitazione didattica.

**M O R A B I T O**. Bisognerebbe forse riferirsi alla materia d'insegnamento ad evitare che l'esame-colloquio possa poi svolgersi sulla cultura generale. È opportuno quindi procedere con estrema attenzione perchè stiamo costruendo uno strumento che potrebbe essere in seguito applicato in modo da infierire contro questa categoria. Non vorrei infatti che — come giustamente faceva poc'anzi rilevare il senatore Romano — si venissero a creare alla categoria in esame condizioni più sfavorevoli di quelle riconosciute ad altre, usando due pesi e due misure.

**B E L L I S A R I O**. Vorrei sapere se tra questi insegnanti vi sono anche dei laureati in economia e commercio.

**D O N A T I**, *relatore*. Ritengo che per la maggior parte si tratti di maestri.

**R O M A N O**. Non è esatto. Quelli che conosco io sono tutti laureati in scienze economiche e commerciali.

**B A S I L E**. Si potrebbe stabilire che l'esame-colloquio non è necessario per coloro che sono forniti di laurea.

**P R E S I D E N T E**. Alle modalità dell'esame-colloquio deve provvedere l'Esecutivo.

Il senatore Romano insiste comunque nel suo emendamento?

**R O M A N O**. Insisto.

**R O M I T A**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quale rappresentante del Governo concordo pienamente con



quanto è stato detto dal senatore Donati. Si tratta infatti di istituti secondari di secondo grado, il cui personale potrebbe anche non essere laureato: è necessario invece tenere presente che tale personale sarebbe mandato a coprire delle cattedre per le quali è richiesta la laurea. Mi pare perciò che un minimo di garanzia — anche se solo formale — sia assolutamente necessaria.

BELLISARIO. L'onorevole Sottosegretario di Stato potrebbe accettare allora la raccomandazione che le materie dell'esame-colloquio vertano esclusivamente sulle materie di insegnamento.

MORABITO. A mio avviso, è bene chiarirlo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso anche accettare una raccomandazione del genere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato al secondo comma dell'articolo in esame dal senatore Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le cattedre di insegnamento rimaste vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo 2 sono conferite nella misura del 40 per cento della disponibilità esistente all'inizio di ciascun anno scolastico al personale insegnante incluso nelle graduatorie compilate per le cessate scuole tecniche e professionali femminili ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, fino ad esaurimento di dette graduatorie.

Come i senatori vedono, nel testo distribuito in bozze di stampa, dopo quello da me letto segue un secondo comma. Si tratta però di un errore materiale: quest'ultima norma costituisce un articolo a sè, del

quale si darà successivamente lettura come articolo 4.

DONATI, *relatore*. Il comitato ristretto ha elaborato un emendamento tendente ad aumentare dal 40 al 50 per cento la misura delle cattedre da conferire in base alle condizioni previste dall'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai fini di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà a definire la corrispondenza fra i ruoli e le graduatorie citati e gli insegnamenti previsti per gli istituti professionali, tenendo anche conto del titolo di studio in base al quale è stata ottenuta la collocazione nei medesimi ruoli e graduatorie.

DONATI, *relatore*. Come è stato fatto presente, questo articolo erroneamente appare, nelle bozze di stampa, come secondo comma dell'articolo 3 nel testo concordato dalla Sottocommissione.

Desidero precisare nel merito che, poichè i titoli di studio in base ai quali è stata ottenuta la collocazione nei ruoli e nelle graduatorie sono i più vari — il che dimostra anche che non si tratta affatto di laureati — è evidente che nella destinazione si cercherà di assegnare gli insegnanti a quel tipo di istituto che sia più affine alla preparazione di ciascuno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

## Art. 5.

Le rimanenti cattedre sono conferite, mediante concorso per titoli, ai professori di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1966-67, con qualifica non inferiore a « valente », negli istituti e scuole statali o pareggiati; i predetti professori devono inoltre essere forniti di abilitazione valida per le scuole secondarie di 2° grado oppure devono aver conseguito in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche e professionali femminili una votazione di almeno sette decimi.

Coloro tra i concorrenti che dimostreranno di aver insegnato negli istituti professionali di Stato per almeno nove ore settimanali in tre degli anni scolastici compresi nel quinquennio dal 1962 al 1966-67 con qualifica di « ottimo » saranno collocati in graduatoria con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti, e decadranno dalle altre graduatorie per titoli formate per le scuole secondarie statali.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le abilitazioni che sono ritenute valide per l'ammissione ai singoli concorsi, comprendendo tra esse per il conferimento della cattedra di educazione civica e cultura generale anche quella per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche congiunta alla laurea in giurisprudenza.

D O N A T I , *relatore*. Il comitato ristretto ha proposto di sostituire al primo comma di questo articolo le parole « al 1966-1967 » con le altre « al 1967-68 incluso », nonchè di aggiungere, sempre nel primo comma, dopo le parole « negli istituti e scuole » e prima delle parole « statali o pareggiati » la parola « secondari ».

F A R N E T I A R I E L L A . In merito al primo comma di questo articolo vorrei sapere che cosa si intende con l'espressione « devono aver conseguito in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche e professionali femminili una votazione di

almeno sette decimi ». Si riferisce essa a coloro che hanno sostenuto un concorso prima del 1957, dal momento che — se non sbaglio — dopo tale data per le scuole tecniche e professionali femminili non sono stati più banditi esami-concorso?

D O N A T I , *relatore*. Ritengo di sì.

F A R N E T I A R I E L L A . Dopo il 1957 vi sono state invece delle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole tecniche e professionali femminili: proporrei pertanto di estendere l'applicazione dell'articolo, sempre mantenendo la votazione dei sette decimi, anche a chi risulti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in tali tipi di scuole.

D O N A T I , *relatore*. Il criterio che si è seguito è stato quello di ammettere o l'abilitazione pienamente valida per le scuole secondarie di ordine superiore o l'idoneità in concorso: si tratta cioè dello stesso criterio adottato nella norma speciale inserita nell'articolo 2 del disegno di legge n. 974, approvato proprio questa mattina.

Si parla quindi di idonei e non di abilitati: nelle abilitazioni peraltro non è possibile discriminare. In questo caso invece noi chiediamo la votazione di sette decimi riportata in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche e professionali femminili: chiediamo cioè che si tratti di uno di quei professori che non hanno avuto la cattedra solo perchè non vi erano posti. Tale dunque il criterio ispiratore.

Se al contrario si fossero previste le abilitazioni, in sostanza si sarebbero dovuti ammettere tutti coloro che sono comunque abilitati per il biennio.

Non sono state, invece, ammesse quelle abilitazioni che sono invece ammesse per il biennio appunto perchè gli istituti in questione, essendo considerati scuole secondarie superiori *pleno iure*, non si concludono col biennio, ma anche un terzo anno.

Questo è il concetto dal quale siamo partiti e che ha dominato tutta la nostra impostazione.

**BELLISARIO**. A meno che non si vogliano aggiungere le parole « limitatamente al biennio ».

**DONATI**, *relatore*. Questo provvedimento è stato predisposto volutamente ignorando il disegno di legge sui bienni.

**BASILE**. Uno degli aspetti della legge speciale è appunto quello di derogare a quella generale.

**DONATI**, *relatore*. Nè quello di questa mattina, nè questo sono provvedimenti speciali, ma provvedimenti nati per finalità specifiche. Ora, nell'istituto professionale attualmente non esistono bienni: il corso degli studi professionali per alcuni è di due, per altri di tre anni.

Quindi — ripeto — il criterio che abbiamo seguito è il seguente: ammettere gli idonei risultati tali in pubblico concorso, che non hanno avuto la cattedra solo per mancanza di posti e non pure i semplici abilitati, fino a quando vi sono stati per questo tipo di scuole.

**MONETTI**. Chiedo all'onorevole relatore di essere illuminato su alcuni punti, scusandomi nel contempo per non aver potuto partecipare per altri impegni alla discussione che si è svolta in merito all'articolo precedente.

Nell'articolo 3, comunque, è stabilito che coloro che hanno avuto l'abilitazione per le scuole tecniche e professionali femminili o sono entrati nelle graduatorie compilate ai sensi della più volte citata legge n. 831 vengono immessi in ruolo nella misura del 50 per cento. Successivamente vengono presi in considerazione altri professori che dovrebbero avere conseguito l'abilitazione in non so quali concorsi, non risultando al sottoscritto che per le materie di cui trattasi siano stati banditi concorsi, successivamente a quelli che conseguirono l'abilitazione nelle scuole tecniche e professionali femminili. Temo pertanto che coloro che vinsero i concorsi conseguendo l'idoneità per le scuole tecniche e professionali femminili, (concorsi finora inoperanti essendo state

le scuole tecniche e professionali femminili trasformate in istituti professionali) vengano surclassati da questi altri insegnanti che per la verità io non riesco ad individuare.

In altre parole: non vedo perchè coloro che avevano conseguito un diritto, essendo stati inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge n. 831, per entrare in ruolo negli istituti tecnici femminili (già scuole professionali femminili) e negli istituti professionali (già scuole tecniche) dovrebbero competere insieme ad altri, considerato che per molti anni quelle graduatorie non hanno avuto valore per il fatto che si riferivano a scuole non più esistenti perchè trasformate negli istituti sopra elencati.

**BASILE**. Premesso che — come già ho detto — non ho potuto godere delle spiegazioni del senatore Donati in sede di comitato ristretto, mi permetto di insistere nel richiamare l'attenzione della Commissione su quanto poco fa ha detto l'onorevole relatore, e cioè che il presente provvedimento è stato predisposto ignorando il disegno di legge dei bienni: si tratta tra l'altro di una questione di interpretazione che si porrà in seguito al momento dell'applicazione della legge.

Questo provvedimento a mio avviso non può invece ignorare il provvedimento sui bienni, in cui sono previsti anche i bienni degli istituti professionali. Mi pare peraltro che non possa reggere il paragone tra il presente provvedimento, che è di natura speciale, e quello approvato questa mattina, che è di natura generale come la legge dei bienni ed ha lo stesso suo campo di applicazione.

Qualora il provvedimento relativo all'istituzione dei bienni divenisse legge, questa norma dovrebbe essere interpretata quale eccezione rispetto a tale legge.

Pertanto ritengo opportuno il suggerimento del senatore Bellisario di aggiungere che, limitatamente ai bienni, le abilitazioni sono considerati titoli di ammissione.

**DONATI**, *relatore*. Desidero far rilevare al senatore Basile che il provvedimento

to che prevede l'istituzione dei bienni non riguarda la sistemazione di personale. Si tratta, quindi, di due provvedimenti che hanno campi di applicazione completamente diversi: quello dei bienni istituisce semplicemente delle classi, delle cattedre, senza specificare chi le deve coprire.

**BELLISARIO**. Non è esatto perchè, se avessimo già istituito i bienni, vi sarebbero le cattedre con tutto quel che segue.

**DONATI**, *relatore*. Il discorso del senatore Basile è un altro. Per questo stavo precisando che, mentre il provvedimento relativo ai bienni si preoccupa di istituire delle cattedre, quello in discussione si preoccupa di sistemare del personale in cattedre già esistenti. Il conflitto, quindi, non esiste. D'altra parte bisogna tener presente che questo disegno di legge viene in soccorso della legge n. 831.

Dobbiamo distinguere, pertanto, le soluzioni che sono state date. Nell'articolo 3 si dice: « Le cattedre di insegnamento rimaste vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo 2 sono conferite nella misura del 50 per cento della disponibilità esistente all'inizio di ciascun anno scolastico al personale insegnante incluso nelle graduatorie compilate per le cessate scuole tecniche e professionali femminili ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, fino ad esaurimento di dette graduatorie ». In questo modo vengono tutti sistemati; restano fuori, eventualmente, soltanto coloro che non sono di ruolo perchè non hanno vinto il concorso. Questo è il motivo per il quale abbiamo proposto anche la norma contenuta nell'articolo 4.

D'altra parte non è che io tenga in modo particolare a questa parte: se volete eliminarla, fatelo pure. Si corre però il rischio di escludere qualcuno che meriterebbe, viceversa, di essere considerato.

La seconda parte dell'articolo in esame reca: « i predetti professori devono inoltre essere forniti di abilitazione valida per le scuole secondarie di secondo grado, oppure devono aver conseguito in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche

e professionali femminili una votazione di almeno sette decimi ». Ora chi sono queste persone? Sono proprio quelle non comprese prima, cioè gli eventuali idonei. Il problema quindi, a mio avviso, non esiste. Questo comma dà tranquillità circa il fatto che nessuno di coloro che meritano resta fuori e questo è appunto lo scopo che si vuole raggiungere.

**PRESIDENTE**. Lei insiste sul suo emendamento, senatrice Farneti?

**FARNETI ARIELLA**. Sì, insisto.

**PRESIDENTE**. L'emendamento presentato dalla senatrice Farneti tende a sostituire nel primo comma dell'articolo 5 le parole: « oppure devono aver conseguito in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche e professionali femminili una votazione di almeno sette decimi » con le altre: « oppure devono essere in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole tecniche e professionali femminili con una votazione non inferiore a sette decimi ».

**BASILE**. Vorrei proporre un sub-emendamento, cioè aggiungere le parole: « limitatamente ai primi due anni ».

**DONATI**, *relatore*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che queste persone sono quelle che abbiamo aggiunto togliendo i posti a coloro che già insegnano in questi istituti.

**FARNETI ARIELLA**. Ma anche questi già vi insegnano.

**DONATI**, *relatore*. Nel suo emendamento, però, si fa riferimento a persone abilitate per l'insegnamento in scuole di grado inferiore. Non capisco, quindi, il perchè si insista per riservare loro dei posti.

**ROMANO**. Se il signor Presidente me lo consente, vorrei cercare di chiarire al senatore Donati come stanno le cose.

Ci è stato fatto presente il caso di un insegnante abilitato all'insegnamento di ma-

tematica, di elementi di fisica e di chimica per le scuole tecniche e industriali, il quale attualmente insegna negli istituti professionali. Ora, così come il provvedimento in discussione è formulato, questi non avrebbe diritto a partecipare al concorso perchè non abilitato prima del 1957. Con questo emendamento, quindi, non è che si voglia introdurre altra gente.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È laureato?

R O M A N O . Sì, è laureato e abilitato.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In questo caso, allora, può usufruire della disposizione dell'articolo 6.

Insegna negli istituti professionali femminili?

R O M A N O . È esatto. Ora quest'insegnante verrebbe escluso dalla possibilità di concorrere perchè non ha vinto il concorso prima del 1957, pur essendo abilitato con sette decimi, e con un'abilitazione specifica per quella cattedra.

S P I G A R O L I . A me pare che il primo comma dell'articolo 5 glielo consenta.

R O M A N O . No, perchè il primo comma dell'articolo 5 dice: « Le rimanenti cattedre sono conferite, mediante concorso per titoli, ai professori di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-61 al 1966-67, con qualifica non inferiore a « valente », negli istituti e scuole statali o pareggiati; i predetti professori devono inoltre essere forniti di abilitazione valida per le scuole secondarie di secondo grado ». Pertanto, soltanto se consideriamo questa abilitazione per le scuole tecniche valida anche per le scuole secondarie di secondo grado, possono entrare anche coloro che si trovano nella stessa situazione di quell'insegnante di cui parlavo.

D O N A T I , *relatore.* In sostanza, si chiede l'estensione a tutti coloro che sono

abilitati per l'insegnamento nelle scuole tecniche.

F A R N E T I A R I E L L A . Nello emendamento è precisato che l'abilitazione deve essere stata conseguita con una votazione non inferiore a sette decimi.

R O M A N O . Naturalmente la precedenza dovrà sempre essere data a coloro che insegnano negli istituti professionali.

S P I G A R O L I . Vorrei far rilevare al senatore Donati che l'espressione: « oppure devono aver conseguito in pubblico concorso per esame per le scuole tecniche e professionali femminili una votazione di almeno sette decimi » non ha alcun senso se non si accoglie l'istanza del senatore Romano, perchè in questo modo soccorriamo coloro che per disattenzione non hanno usufruito della legge n. 831, trattandosi di persone che potevano farlo.

D O N A T I , *relatore.* Ritengo che si stia commettendo un errore. Nel corso della stessa giornata ci contraddiciamo in maniera evidente: mentre, infatti questa mattina, nell'approvare il provvedimento relativo ai bienni, abbiamo detto che era necessaria l'idoneità per poter partecipare al concorso, questa sera vogliamo allargare questa possibilità a coloro che sono in possesso dell'abilitazione per le scuole tecniche.

S P I G A R O L I . In effetti non è che io abbia appoggiato l'una o l'altra tesi. Ho voluto soltanto sottolineare che le ultime righe del primo comma dell'articolo 5 in pratica non sono utili e che potrebbero anche essere soppresse.

D O N A T I , *relatore.* Ritengo, invece, che debbano restare perchè se qualcuno per caso ancora non ha usufruito di questa possibilità, sia in grado di farlo ora.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Siamo di fronte a due posizioni contrastanti: una è quella della senatrice Farneti che, in sostanza, richiede un allargamento dell'applicazione

dell'articolo 5; poi abbiamo la preoccupazione del senatore Donati di sottrarre troppe cattedre alla graduatoria della legge numero 831.

Per quanto mi riguarda, ritengo che la soluzione proposta dal comitato ristretto e sostenuta dal senatore Donati sia la più accettabile. Quale rappresentante del Governo, quindi, dichiaro di concordare con lo onorevole relatore nel sostenere il mantenimento del testo così come è formulato.

**B A S I L E .** Non insisto sul mio emendamento subordinato.

**F A R N E T I A R I E L L A .** Desidererei che il mio emendamento fosse messo ai voti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento della senatrice Ariella Farneti.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti ora l'emendamento proposto al primo comma, dal Comitato ristretto, tendente a sostituire le parole: « 1966-67 », con le altre: « 1967-68 incluso »; ed inoltre ad inserire, dopo le parole « negli istituti e scuole », la seguente: « secondari ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

**D O N A T I , relatore.** Ieri sera, esaminando questo articolo, ci siamo resi conto che la sua stesura attuale mentre consente a coloro che oggi insegnano in questi istituti professionali e sono privi dell'abilitazione, ma laureati, la possibilità di conseguire l'abilitazione e conseguentemente di inserirsi nelle graduatorie, dimentica però che esistono negli istituti professionali insegnanti laureati abilitati triennalisti, quindi nelle condizioni previste per gli insegnanti di cui all'ultimo comma, i quali hanno già oggi tutte le condizioni che gli altri matureranno dopo l'esame di abilitazione. Occorre perciò considerare anche tale ipotesi nell'arti-

colo che stiamo esaminando; quindi ieri sera abbiamo concordato di inserire, dopo le parole: « con qualifica di "ottimo", le seguenti altre: « e coloro che, fra i concorrenti abilitati (c'è stata una richiesta esplicita che fosse ripetuta la parola "abilitati") alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio negli istituti professionali con nomina triennale, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 ».

**P I O V A N O .** Io riconosco che agli insegnanti considerati in questo secondo comma, compete un trattamento di particolare favore; ma sono perplesso sul fatto che questo particolare favore venga spinto fino a consentire loro la precedenza assoluta in graduatoria.

Proprio per quella coerenza con i provvedimenti che sono stati approvati in queste ultime sedute — che il senatore Donati ricordava — io vorrei far presente che in casi del genere noi non abbiamo ammesso la precedenza assoluta, ma abbiamo parlato, invece, di punteggio particolarmente sostanzioso. Quindi mi sembra che si potrebbe, fermo restando il comma così com'è, laddove si dice « precedenza assoluta » inserire una formula che attribuisca a questi insegnanti un punteggio particolarmente sensibile rispetto agli altri (ad esempio, del doppio).

**D O N A T I , relatore.** Rispondo al senatore Piovano che capisco le sue ragioni; occorre però che egli cerchi di capire anche le nostre. Per tutte le altre scuole noi abbiamo avuto la legge n. 831 che ha sistemato gli insegnanti. La scuola professionale è l'unica che non ha dato ai propri insegnanti agevolazioni di nessun genere. Allora c'è una logica nel voler dare a costoro delle speciali agevolazioni. Non dimentichiamo che si tratta di personale che fino adesso è stato ignorato (la scuola stessa è stata ignorata). L'istituto professionale esiste, c'imbattiamo in esso ad ogni pie' sospinto, ma è stato come se non esistesse. A questo punto si inserisce la logica del disegno di legge del senatore Genco, preoccupato esclusivamente di riconoscere e di conservare quegli insegnan-

ti che a quell'istituto hanno dato, in sostanza, diversi anni di vita.

Ora, come togliere questo secondo comma faticosamente elaborato dopo lunghe discussioni (e i senatori Romano e Spigaroli me ne possono dare atto) dopo che finalmente è venuta fuori la proposta del sottosegretario Romita?

Il senatore Piovano domanda se esista una ragion d'essere, in questa precedenza. A mio avviso sì. Da ora in avanti il disegno di legge procede per via assolutamente anomala, ma non è la peggiore; che cosa dovrà dire il senatore Piovano, di fronte a questa sua logica — del resto rispettabile — quando si troverà di fronte a gente che non ha titolo di studio, ma che conserva tuttavia, vita natural durante, un posto che diventa indispensabile per qualcun altro? Questa situazione è più anomala di tutte. Io non conosco altre forme di questo genere.

Altrettanto anomala è la norma secondo la quale i laureati tecnici sono ammessi in ruolo, mi pare, soltanto attraverso l'esame-colloquio: è in compenso aderente alla realtà, anche se non si muove totalmente nel quadro della tradizione.

Questo modo di ragionare anomalo risponde all'anomala situazione nella quale ci troviamo e soprattutto risponde all'esigenza di un mondo che sta rapidamente mutando, per cui noi dobbiamo cercare di conservare un certo personale tecnico a tutti i livelli: al livello dei laureati, al livello — diciamo — di licenza elementare, che però può portare un contributo di specializzazione, di preparazione professionale in un ambiente come questo.

Ecco perchè io credo che questa norma anomala, come giustamente ha rilevato il senatore Piovano, debba però essere conservata, come debbono essere conservate le altre norme anomale che ho qui accennato.

S P I G A R O L I . Solamente dal punto di vista formale potrebbe essere avanzata anche un'altra forma di soluzione, che è poi quella che noi abbiamo adottato questa mattina a proposito di altra categoria di insegnanti: il mantenimento al loro posto di insegnamento di questi abilitati triennalisti

fino a quando non arriverà il loro turno per la nomina in graduatoria.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E se invece di « precedenza assoluta » si dicesse « con titolo preferenziale »?

S P I G A R O L I . La precedenza assoluta fa conservare il posto fino al momento della nomina.

D O N A T I , *relatore*. In sostanza si formano due graduatorie, una delle quali ha la precedenza sull'altra.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al secondo comma proposto dal comitato ristretto, tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo le parole « qualifica di ottimo », le seguenti altre: « nonchè i concorrenti abilitati che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nei predetti istituti con nomina triennale, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 ».

(È approvato).

D O N A T I , *relatore*. Un altro emendamento da introdurre nel secondo comma riguarda la sostituzione delle parole: « quinquennio 1962-63/1966-67 » con le seguenti: « periodo dal 1962-63 al 1967-68 incluso ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.  
(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

D O N A T I , *relatore*. Nel terzo comma il comitato ristretto propone di inserire le parole « sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione », dopo le altre: « Il Ministro della pubblica istruzione »; inoltre di sostituire le parole: « che sono ritenute valide », con le seguenti: « da ritenersi valide »; ed infine di sopprimere la seconda parte della norma, a partire dalle parole « comprendendo tra esse ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 5, nel testo emendato.

(È approvato).

A fini di coordinamento formale, proporrei di sostituire la dizione: « Le rimanenti cattedre » con cui inizia l'articolo, con la seguente, tecnicamente più precisa: « Le cattedre di cui all'articolo 3 non incluse nella percentuale ivi indicata ».

Inoltre, nel secondo comma in luogo delle parole « coloro tra i concorrenti », sembra preferibile le seguenti: « I concorrenti »; ancora, in sostituzione dell'espressione: « dimostreranno di aver insegnato », appare preferibile la seguente: « che hanno insegnato ».

Infine, in luogo dei futuri: « saranno », « decadranno » e « stabiliranno », sembra più idoneo usare il tempo presente.

Con queste intese, non facendosi osservazione, metto ai voti l'articolo nel testo modificato.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le cattedre di materie tecniche agrarie, industriali e nautiche degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare non attribuite ai sensi dei precedenti articoli e alle quali si accede secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione tecnica di corrispondente indirizzo con il possesso delle lauree in agraria, fisica, chimica, ingegneria, architettura e discipline nautiche, sono conferite mediante concorsi per titoli integrati da un colloquio vertente sui programmi di insegnamento, ai professori che siano muniti di una delle lauree anzidette ed abbiano prestato per almeno 9 ore settimanali servizio negli istituti professionali con qualifica di « ottimo » in tre degli anni scolastici compresi dal 1962-63 al 1966-67.

D O N A T I , *relatore*. Su questo articolo non debbo accennare ad altro se non al coordinamento della data del 1966-67 che, in analogia con quanto approvato finora, deve essere portata al 1967-68. Inoltre, vi è una precisazione formale: l'inserimento, dopo la parole « vigenti », delle altre: « all'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Donati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 7.

I posti di preside degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato e per le attività marinare che risulteranno disponibili alla data di pubblicazione della presente legge, detratti quelli che sono stati già messi a concorso, saranno conferiti, mediante concorso per titoli integrato da colloquio, ai presidi di ruolo di seconda categoria che siano forniti di una delle lauree di cui al precedente articolo e che abbiano svolto per almeno tre degli anni scolastici compresi dal 1962-63 al 1966-67 funzioni di preside incaricato dei predetti istituti con qualifica di « ottimo ».

D O N A T I , *relatore*. La sottocommissione è d'avviso che questo articolo non debba essere inserito nel testo definitivo del provvedimento, e ne propone quindi la soppressione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

#### Art. 8.

I posti di insegnamento tecnico-pratico disponibili dopo l'applicazione degli arti-



coli 2 e 3, sono conferiti mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica e da una lezione al personale munito di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che per almeno tre degli anni scolastici compresi dal 1962-63 al 1966-67 abbia prestato servizio per non meno di 9 ore settimanali negli istituti professionali riportando qualifica di « ottimo ».

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente ma siano privi di titolo di studio o della dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, sono mantenuti in servizio nel limite della disponibilità dei posti con il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato; i posti così occupati saranno considerati indisponibili sia ai fini dei futuri concorsi che per il conferimento degli incarichi.

D O N A T I , *relatore*. Nel primo comma la data 1966-67 va corretta in « 1967-68 »; si dovrà anzi dire, in analogia alle precedenti formule: « anni scolastici compresi nel periodo dal 1962-63 al 1967-68 ». Inoltre la formulazione definitiva proposta dalla sottocommissione per il secondo comma, prevede la soppressione della frase « o della dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ».

S P I G A R O L I . Conseguentemente si dovrà cambiare il « privi di titolo » in « privi del titolo ».

D O N A T I , *relatore*. D'accordo.

M O N E T I . Con la formulazione che viene proposta, sono stati esclusi coloro che hanno i titoli di equipollenza; io ho in merito delle perplessità, perchè una volta che *ope legis* è stata riconosciuta la validità del titolo, non vedo perchè, attraverso una legge, si neghi quel diritto che è stato accettato da altre leggi.

P I O V A N O . Senatore Moneti, queste graduatorie sono state concesse sino ad una certa data, poi non se ne è più parlato.

D O N A T I , *relatore*. È esattamente quello che avrei detto io.

M O N E T I . Allora va bene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento illustrato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti la modifica formale proposta dal senatore Spigaroli.

(È approvata).

Metto infine ai voti, nel suo insieme, l'articolo 8, che diventerà 7 nel testo definitivo.

(È approvato).

#### Art. 9.

Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo comma del precedente articolo, i posti disponibili di assistente all'ufficio tecnico degli istituti professionali per l'agricoltura, industria ed artigianato e le attività marinare, già istituiti o da istituire ai sensi della presente legge, sono conferiti con le modalità previste nel medesimo comma al personale che sia munito di diploma di abilitazione tecnica corrispondente al tipo di istituto a cui i posti si riferiscono.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi gli insegnanti di materie tecniche agrarie, industriali e nautiche che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge siano sforniti di laurea ma siano abilitati all'insegnamento per le sopresse scuole di avviamento professionale.

Resta inteso che il rinvio all'articolo 5, a fini di coordinamento formale, va corretto in rinvio all'articolo 6.

Con questa precisazione metto ai voti l'articolo 9 che, nella definitiva stesura, diverrà 8.

(È approvato).

## Art. 10.

Per lo svolgimento dei concorsi previsti dal secondo comma dell'articolo 2 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 si osserveranno le norme relative ai concorsi a cattedre nonchè le disposizioni di attuazione che saranno contenute in apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'assegnazione della sede sarà data la precedenza a coloro che chiederanno di rimanere nell'istituto dove hanno prestato l'ultimo servizio.

Coloro che sono inclusi nelle graduatorie di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui vengono pubblicate le graduatorie.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

**D O N A T I**, *relatore*. Anche qui ci sono delle precisazioni da fare. Innanzitutto si propone l'inserimento di un comma (da collocare all'inizio dell'articolo) così formulato: « Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ». Segue, come secondo comma, l'attuale primo comma. Quali sono le ragioni che hanno indotto la sottocommissione a introdurre questo nuovo testo? Le spiego subito. Ci sono due tipi di concorso, uno per titoli ed esami e l'altro per titoli e prova pratica (colloquio); per i primi si è aderito al sistema della legge n. 603 (e del disegno di legge n. 947): quindi il criterio di valutazione è sempre lo stesso; per gli esami-colloquio bisogna, invece, seguire il criterio normalmente adottato. Quindi, come ripeto, sono due i sistemi di valutazione.

Aggiungo che nel primo comma del testo primitivo deve essere soppresso il riferi-

mento all'articolo 5; analoga soppressione deve essere compiuta al terzo comma per quanto riguarda il rinvio all'articolo 4, mentre invece deve esservi inserito il riferimento all'articolo 6. Infine, ancora in tale comma, anzichè: « che saranno contenute », basterà la parola: « contenute ».

Nel terzo comma, dicendo che queste persone « conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui vengono approntate le graduatorie » noi ci riferiamo ad una data certa.

Nel terzo comma, in ultimo, in luogo della parola « approntate » va inserita l'altra (più esatta): « pubblicate ».

**R O M A N O**. Una domanda di chiarimento al relatore. Nel disegno di legge abbiamo previsto che sarà utilizzato il 50 per cento dei posti a favore delle graduatorie compilate ai sensi della legge n. 831, per le cessate scuole tecniche e professionali femminili; a questo proposito, come si farà a stabilire la precedenza per quanto riguarda la sede?

**D O N A T I**, *relatore*. Qui non c'è precedenza; se uno insegna in una scuola, ha la precedenza assoluta per quella sede; per il resto non c'è niente di nuovo. Non c'è dubbio che, se uno insegna in un posto, ha la precedenza in quel posto.

**R O M A N O**. Era valido secondo le norme iniziali del disegno di legge, quando si ammetteva la possibilità di accedere ai posti solo per chi prestasse già servizio negli istituti professionali. Nella modifica non abbiamo tenuto conto di questo.

**D O N A T I**, *relatore*. Non ha importanza dove si è insegnato, ma dove si insegna all'atto della nomina.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal comitato ristretto ed illustrato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti i commi successivi con le modifiche formali indicate dal senatore Donati.

*(Sono approvati).*

Metto infine ai voti, nel suo insieme, nel testo emendato, l'articolo 10, che diverrà 9, con l'intesa che, in analogia a quanto sopra stabilito, il tempo futuro dei verbi dispositivi verrà sostituito dal presente.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento tecnico-pratico di ruolo negli istituti professionali quando essi abbiano funzionato per almeno 18 ore di insegnamento nel triennio dal 1964-65 al 1966-67; a tale fine ed ai fini della nomina in ruolo le sedi coordinate sono considerate come parte integrante della sede centrale.

Il Ministro della pubblica istruzione è altresì autorizzato ad istituire in tutti gli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato e per le attività marinare il posto di assistente all'ufficio tecnico che comporta un obbligo di 24 ore settimanali di servizio.

Quando il numero degli alunni iscritti abbia superato 500 unità i posti di assistente da istituire devono essere due.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

D O N A T I , *relatore*. La sottocommissione propone di separare i primi tre commi dall'ultimo che, nel testo di cui si è già data lettura, dovrà essere collocato come articolo a sè.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni metto ai voti i primi tre commi, con l'intesa che di essi si comporrà nel suo insieme l'articolo, che nella stesura definitiva diverrà 10.

*(Sono approvati).*

Metto ora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 11 di cui ho dato lettura, con l'intesa che costituirà articolo a sè, da collocare dopo quello testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

#### *Disposizione finale.*

Il personale insegnante non di ruolo degli istituti professionali, fornito di laurea ove richiesta dagli ordinamenti vigenti dei corrispondenti istituti di istruzione tecnica, che abbia conseguito la nomina triennale ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, se conseguirà una delle abilitazioni all'insegnamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 nelle prime due sessioni di esame che saranno indette successivamente alla pubblicazione della presente legge, verrà collocato, a domanda, nelle graduatorie previste dal medesimo articolo 4.

Fino al termine dell'anno scolastico nel quale si concluderà la seconda delle anzidette sessioni, il personale interessato avrà titolo a mantenere la situazione giuridica acquisita per effetto del citato articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

A parte il coordinamento dei rinvii interni, faccio presente l'opportunità che il titolo sia volto al plurale, l'articolo contenendo più di una disposizione, e che, dopo la parola: « vigenti », al primo comma, siano inserite le seguenti: « all'entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti l'articolo 12 con queste modifiche di coordinamento formale.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I O V A N O . I colleghi daranno atto della buona volontà da noi dimostrata in sede di elaborazione del testo presso la sottocommissione. Tale testo invero — dobbiamo dirlo — ci soddisfa abbastanza, proprio per il fatto che modifica notevolmente l'origina-

rio disegno di legge. Questa vuol essere, non una battuta polemica, bensì l'espressione di una cortese replica verso chi considerava le modifiche come un elemento negativo.

Il nostro giudizio positivo, peraltro, è circoscritto a quanto è stato oggi da noi approvato, poichè andando ad un quadro più vasto di politica scolastica non possiamo non lamentare il fatto che il provvedimento sia stato discusso senza tener conto della situazione degli istituti cui si riferisce. Noi avremmo cioè molto meglio compreso che le disposizioni in questione fossero state presentate come norme transitorie di un provvedimento inteso a sistemare in modo globale la situazione degli istituti professionali.

Ad ogni modo ci siamo resi conto della esistenza di legittime e lunghe attese da parte del personale interessato, ed è questa la ragione che ci ha spinti a non fare opera di critica per quanto riguarda la procedura seguita. Non possiamo però non rilevare che, malgrado le richieste avanzate da più parti, malgrado le proposte di legge giacenti presso i due rami del Parlamento e tendenti ad ottenere che all'istruzione professionale sia finalmente dato un profilo giuridico, un fondamento unitario — ricordo il disegno di legge n. 1961, di nostra parte, che attende di essere preso in esame dalla Camera — la legislatura sta per chiudersi senza che il problema sia stato neanche affrontato.

Direi che l'unico passo sostanziale compiuto — ma « sostanziale » non vuol dire « soddisfacente » — è il disegno di legge da noi approvato sui bienni che crea dei presupposti per un tempestivo intervento in materia nella prossima legislatura. Debbo però rilevare che si sentono notizie tutt'altro che tranquillizzanti sull'esito della nostra iniziativa all'altro ramo del Parlamento; per cui neanche questo lato è del tutto positivo.

Così stando le cose, pur dando atto ai colleghi con i quali abbiamo lavorato dello sforzo compiuto, non possiamo non trarre anche un giudizio politico dal fatto che finora si è ommesso di prendere in esame il problema dell'istruzione professionale nel suo complesso. Noi, da parte nostra, riteniamo

di avere la coscienza a posto, avendo proposto una formula risolutiva che si sarebbe potuto discutere, magari dopo averla ridimensionata. Lo abbiamo chiesto più volte, ma purtroppo invano; ed è questa la ragione per cui ora, pur avendo collaborato diligentemente con i colleghi che si sono fatti promotori delle modifiche al provvedimento, debbo dichiarare che, in segno di rammarico per la situazione creatasi sul piano generale, ci asterremo dal voto.

**B E T T O N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, le parole pronunciate testè dal collega Piovano sono molto suggestive, per alcuni versi, e stimolanti per il loro contenuto, per cui saremmo tentati di raccogliercle ed esaminare in quale misura esse corrispondano ad una situazione di fatto riguardante una parte politica rappresentata nella Commissione e in quale misura possano invece riferirsi ad una situazione in cui dobbiamo tutti addossarci il peso delle nostre responsabilità.

**P I O V A N O .** Esiste un parere della Commissione d'indagine che è impegnativo per il Governo.

**B E T T O N I .** Pur riconoscendo, dicevo, che quelle considerazioni sono veramente stimolanti — e questa interruzione avvalorata tale mia considerazione — cercherò comunque di non raccogliercle, perchè non vorrei attribuire alla dichiarazione di voto che abbiamo ascoltato un'importanza diversa da quella che invece essa ha.

Debbo piuttosto rilevare — nel momento in cui licenziamo un disegno di legge che è frutto della collaborazione e dello studio di tutta la Commissione, — che abbiamo testè approvato un altro provvedimento, riguardante l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole superiori, e, pochi giorni fa, un provvedimento che riordina i bienni. Ora si tratta di disegni di legge che — sebbene non sufficientemente legati tra loro, non realmente coordinati, e per quanto non interpretino tutta la realtà dell'ambiente scolastico italiano — tendono tuttavia a

realizzare condizioni di maggiore stabilità per il corpo insegnante, oltre che a raggiungere un maggior ordine — o, se si vuole, un minor disordine — nel campo dell'istruzione e, in modo particolare, dell'istruzione professionale.

Tra l'altro, sul disegno di legge oggi discusso si è manifestata da parte delle diverse correnti politiche una volontà convergente, pur con le necessarie valutazioni critiche; e tale volontà è stata manifestata anche dal Governo, che non sempre ha potuto accogliere le proposte avanzate ma che tuttavia ha mostrato sensibilità ed attenzione verso i suggerimenti che la Commissione ha di volta in volta avanzato.

Certo, il testo definitivo è ancora suscettibile di critiche e presenta delle anomalie; ed è forse proprio per tale motivo che la sua elaborazione è stata tanto lunga, la sua discussione tanto vivace, le proposte di emendamento così frequenti. Esso reca delle manchevolezze, nel senso che non giunge a risolvere tutti i problemi del settore, ma mi sembra contenga un elemento valido, anche se è proprio quello che dà luogo alle suddette anomalie: cioè la proposta di utilizzare la collaborazione, l'esperienza, la capacità professionale di una serie di docenti che sono giunti alla scuola talvolta per vie non consuete, che talvolta vi si sono fermati come in un'attività collaterale, che talvolta hanno esercitato l'insegnamento in via provvisoria, per poi arrestarsi spinti dall'interesse verso tale forma di attività. Non è facile formare un corpo insegnante nella scuola professionale, specie se si considera la molteplicità delle discipline da essa contemplate; ed è quindi interessante sottolineare che il provvedimento eviterà la dispersione di un patrimonio costituitosi attraverso gli anni. Vi è semmai il problema dello sforzo che la suddetta categoria di insegnanti dovrà affrontare per raggiungere un affinamento didattico.

Diremmo qualcosa di ovvio se ora richiamassimo la necessità di porre quanto prima all'esame le proposte riguardanti l'istruzione professionale in generale. Ma se è vero che non avere in questo momento sotto mano uno strumento è per noi motivo di limita-

zione, è anche vero che proprio questo deve spingerci ad approvare un provvedimento che non sarà certamente l'ultimo della serie di quelli al di fuori del quadro generale, anche se la nostra buona volontà ci spingerebbe in altra direzione.

Per questi motivi, così sommariamente esposti, manifesto il voto favorevole della Democrazia cristiana.

**S T I R A T I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito socialista unificato si dichiara favorevole al provvedimento d'iniziativa del senatore Genco, oggi però talmente rielaborato da non potersi neanche più considerare quello originario.

Indubbiamente si tratta ancora una volta di un progetto di carattere settoriale, che può soddisfare in sé e per sé, ma non può soddisfare se inquadrato nel problema più generale dell'ordinamento dell'istruzione professionale e della istituzionalizzazione di tale tipo di scuola.

Si tratta infatti di un provvedimento per una scuola non ancora nata, nascita, almeno dal punto di vista giuridico: per una scuola che esiste *de facto* ma non *de iure*; e, a tale proposito, vorrei ricordare che esiste presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri, per l'istituzionalizzazione della scuola professionale, il quale è apparso una sola volta all'ordine del giorno della Commissione istruzione ed è poi inopinatamente scomparso. Colgo quindi l'occasione per rivolgere un invito al Governo affinché solleciti la discussione di questa e di altre proposte di legge analoghe.

Nel merito del disegno di legge che la Commissione si accinge ad approvare, dirò che il nostro Gruppo è concorde con i commissari che hanno annunciato il loro voto favorevole, perchè il disegno di legge ha accolto il criterio ispiratore del nostro atteggiamento, cioè la concessione di agevolazioni a questo personale insegnante, ma agevolazioni non maggiori nè più consistenti di quelle che sono state concesse a tutto il personale docente delle altre scuole.

Giustamente osserva il senatore Bettoni che si possono individuare alcune anomalie,

ma sono anomalie che derivano dall'origine e natura dell'istituto professionale, per cui mi pare che la Commissione, o meglio la sottocommissione, abbia svolto un notevole lavoro di grande fatica e responsabilità alla ricerca della più equa soluzione.

Siamo favorevoli anche perchè un istituto come quello professionale non ha mai avuto provvedimenti a favore del proprio personale insegnante, ed ora, finalmente, per la prima volta ha questo, in cui si tenta di eliminare, almeno parzialmente, taluni fattori di disordine che indubbiamente esistono, soprattutto in quel tipo di scuola. Quindi mi pare che limitatamente all'ambito entro il quale si colloca il disegno di legge, possiamo dichiararci sufficientemente soddisfatti.

Concludo confermando il voto favorevole del nostro Gruppo.

**R O M I T A**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge e viva gratitudine alla Commissione che con tanta tenacia e cortesia ha lavorato alla elaborazione del suo testo definitivo.

Si tratta (come è stato ricordato) di un provvedimento parziale; d'altra parte gli onorevoli colleghi sanno che il Governo aveva predisposto un provvedimento generale per la sistemazione definitiva dell'istruzione professionale. Vorrei ricordare al senatore Piovano, che ha lamentato che non si siano messi in discussione altri provvedimenti di carattere generale, che se questo non è avvenuto non si deve a ragioni di carattere politico, ma a ragioni di carattere didattico, pedagogico, organizzativo che riguardano direttamente gli istituti professionali, sulle quali, del resto, dobbiamo riconoscere che le forze politiche non hanno ancora raggiunto opinioni concordanti. Sia pure con dolore, è stato meglio rinunciare a presentare, in una discussione generale, principi che non potevano essere sufficientemente maturati e che potevano ricevere una votazione negativa.

Il provvedimento al nostro esame riguarda per l'appunto una parte del disegno di

legge generale relativo alle istituzioni professionali, la parte relativa al personale e forse la più urgente anche in vista delle altre leggi approvate in riferimento ad altri settori scolastici. È quindi opportuno che questo disegno di legge sia approvato.

È stato rilevato che si tratta di un disegno di legge di aspetto sotto qualche profilo anomalo; vorrei dire che questo non inficia tuttavia la volontà espressa dal Governo di riprendere fin da oggi una linea, nel campo scolastico, di rifiuto dei provvedimenti straordinari particolari, che tenda invece a riportare la riforma della scuola nell'alveo di provvedimenti generali.

Si tratta, è vero, di un provvedimento anomalo ma in riferimento ad un tipo di scuola, come è stato ricordato dal senatore Bettini, nei cui riguardi mai nessun provvedimento era stato preso. Sono quindi anomalie che destano minori inquietudini: se per altri tipi di scuola esse hanno trovato una giustificazione, questa vale a maggior ragione per l'istruzione professionale.

Il Governo ritiene di avere fatto opera costruttiva nel collaborare con la Commissione e nell'appoggiare l'approvazione di questo disegno di legge, non per dare un altro esempio di legislazione straordinaria, ma per dare un contributo concreto all'efficienza, concretezza e stabilità degli istituti professionali la cui vita ha riposato sulla buona fede, il lavoro e la buona volontà dei professori. Non si poteva peraltro consentire che un tipo di scuola di così riconosciuta importanza fosse affidato ad un volontarismo anche eroico, ma che non può costituire a lungo la base di una istituzione scolastica così importante.

Abbiamo compiuto un passo importante sulla via di un riconoscimento ufficiale e sulla via della riorganizzazione efficiente degli istituti professionali. Certo non possiamo fermarci qui.

È stato ricordato l'altro provvedimento che riguarda l'aspetto istituzionale del problema. Il Governo si augura che possa essere varato al più presto, in modo da poter concludere questa legislatura con la sistemazione del personale, sia pure provvisoria, e con la definizione istituzionale degli istitu-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)130<sup>a</sup> SEDUTA (21 dicembre 1967)

ti professionali, su cui mi sembra molto positivo che, dopo quindici anni di silenzio, finalmente il Parlamento cominci a legiferare in modo definitivo e permanente.

Voglio esprimere l'augurio che questo sia il primo passo di un cammino che sarà portato a compimento nella prossima legislatura, per dare prospettive sempre più sicure all'istruzione professionale.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,20.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari